

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 566 e 1773-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE AJROLDI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuova legge di pubblica sicurezza (n. 566)

d'iniziativa dei senatori TERRACINI, SECCHIA, GIANQUINTO, KUNTZE, CARUSO, MARIS, FABIANI, AIMONI, ADAMOLI, ORLANDI, DE LUCA Luca, PETRONE, SPANO, GRAMEGNA, PALERMO, PERNA, GAIANI, FARNETI Ariella, MONTAGNANI MARELLI, VALENZI, SALATI, SAMARITANI, BITOSSO, PAJETTA Giuliano, CIPOLLA, MACCARRONE, FRANCAVILLA, BRAMBILLA, TREBBI, MORETTI, VIDALI, ROASIO, DI PAOLANTONIO, SANTARELLI e CARUBIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1964

E

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (n. 1773)

presentato dal Ministro dell'Interno
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1966

Comunicata alla Presidenza il 10 maggio 1967

ONOREVOLI SENATORI. — La riforma delle leggi di pubblica sicurezza è da tempo all'ordine del giorno non soltanto del Parlamento ma dei più alti consessi giurisdizionali, dei cultori di scienze giuridiche, della stessa pubblica opinione.

Non si tratta di poca cosa, attesi i rivolgimenti politici dell'ultimo quarantennio. La legislazione deve rispecchiare il nuovo ordine sociale, che a sua volta muove i suoi passi (e non sono più i primi) da un nuovo ordinamento costituzionale, onde realizzare, nella risorta democrazia italiana, uno Stato in cui le libertà fondamentali siano a tutti garantite in una con l'esercizio dei diritti sul piano dei rapporti civili, etico-sociali, economici e politici. Una riforma delle leggi di pubblica sicurezza che non partisse da questi presupposti, oltre a non essere conforme alla volontà popolare espressa dalla Assemblea costituente, non servirebbe, in pratica, all'adempimento dei compiti di rilevante valore e talora di estrema delicatezza che sono affidati a quegli organi della pubblica Amministrazione che normalmente identifichiamo col nome di « Polizia ».

Considerazioni generali. — Nella storia occorre risalire al concetto della « polis » e della comunità che ne ha costituito il nucleo iniziale, che si espande, opera, produce, consuma, si evolve, mirando verso il fine del progresso spirituale e materiale, individuale e collettivo. Se gli uomini passano, rimangono le istituzioni e soprattutto si consolida la base degli ordinamenti che assicurano l'esercizio dell'attività individuale e sociale. Il fatto che restino non significa che siano immutabili nelle manifestazioni della vita, nel corso dei tempi e dell'evoluzione della società, quando rimanga, sia pure attraverso a strumenti più adeguati, permanente il fine della salvaguardia dei diritti naturali della persona umana e della comunità che opera in un'ordinata ed organica convivenza dei suoi componenti.

Nel corso secolare della storia che ricollega la « polis » allo stato contemporaneo, il primitivo concetto di polizia (*politeia*) un tempo identificantesi nell'ordinamento della *res pubblica* o, più ancora nello stesso stato che si governa, viene a trasformarsi in quello, più specifico, del potere-dovere che ad esso compete, di salvaguardia della società con apposite normative conformi alle sue esigenze ed ai suoi costumi: potere esercitato a mezzo di organi che provvedono alla tutela di quel bene fondamentale che è — appunto — la sicurezza pubblica.

Si tratta, dunque, di fare una buona legge, *secundum ordinem rei publicae*: secondo la costituzione. È proprio nel segnare le basi ed i limiti delle nuove strutture che occorre aver presenti le due manifestazioni del diritto: quella oggettiva e quella soggettiva. Si può affermare che in regimi passati, e con maggior crudezza in quello che ha preceduto e accompagnato la tragica svolta storica del secondo conflitto mondiale, l'attività della polizia sia stata riguardata più sotto il primo aspetto che non sotto il secondo. La strutturazione di un organismo così delicato e complesso posto più a tutela della norma oggettivamente considerata, che non nella corrispondente assicurazione di una garanzia del libero esercizio dei diritti spettanti al cittadino ed alle organizzazioni nelle quali esso si associa ed opera, aveva concorso ad accreditare la definizione dello « stato carabinieri », non, ovviamente, in ispregio alla benemerita collaborazione che quella e le altre Forze offrono ogni giorno, con spirito di dedizione e sacrificio, per la garanzia e la difesa della società, ma nel senso che la esasperazione del concetto atomistico della libertà portava praticamente lo Stato a disinteressarsi di ogni attività dei singoli, mirando solo al fine di reprimere o prevenire ogni eventuale deviazione dallo stretto binario della legge, oggettivamente considerata, senza por mente che essa, di per se perde significato, se i limiti non sono posti in funzione di una tutela e di una garanzia di altrettanti diritti e che, in questa tutela, vi è una necessaria ed organica graduazione. Inutile dire che in un simile terreno tornava

facile, dopo il soffocamento delle istituzioni democratiche e la consunzione di una normativa che nelle sue impostazioni fondamentali risaliva al secolo scorso, attuare una riforma che portava nette ed inconfondibili le stigmate del regime dittatoriale.

Sta, dunque, nell'equilibrata visione di questo duplice aspetto del diritto, la risoluzione di una tematica delicata e difficile, essendo da una parte rilevante la difesa della società da attentati provenienti dai singoli suoi componenti o da gruppi associati, dall'altra la esigenza che l'opera degli organi di polizia oltre a garantire la *polis*, cioè l'ordinata convivenza sociale, dai malfattori, garantisca e assicuri anche il libero esercizio delle attività consacrate nella carta costituzionale. Che, se così non dovesse avvenire, per il prevalere del primo o del secondo di questi elementi fondamentali, avremmo la reazione o la rivoluzione: non avremmo lo Stato democratico.

L'attività della polizia, deve concorrere al buon ordinamento dello Stato. Dicesi « concorrere » perchè la conservazione dell'ordine, della sicurezza e della pace sociale non è affidata soltanto a quegli organi. La prima responsabilità appartiene al legislatore: ed esso deve provvedervi con apposite riforme; vi provvede la Magistratura interpretando la legge ed assicurando, attraverso alla sua applicazione, la realizzazione dell'ordine giuridico. Per quanto attiene all'esecuzione della norma penale, non vi è dubbio che l'attività repressiva appartiene in via generale, al potere giudiziario. Appartiene invece all'esecutivo, che l'esercita a mezzo degli organi di polizia, l'attività cosiddetta di *prevenzione* che può esplicarsi in forma *mediata* quando si esercita contro persone notoriamente pericolose per l'ordine giuridico, a causa della loro condotta abituale e in confronto ad atti che possono non essere pericolosi *attualmente*, ma — come è ritenuto unanimemente dalla più autorevole dottrina — la di cui sussistenza, persistenza e continuazione, possono dar motivo, occasione od aiuto a lesioni dell'ordine giuridico tali da attentare alla sua integrità.

Vi è un'attività di prevenzione *immediata* quando la minaccia all'ordine giuridico è

attuale. Se la lesione è già avvenuta, la polizia collabora colla Magistratura, per assicurare alla giustizia i presunti responsabili, cioè concorre nell'opera di *repressione* dell'offesa all'ordine sociale, anche coll'impedire che dalle infrazioni sorgano ulteriori conseguenze nocive. Ed è questo, normalmente, compito della polizia giudiziaria.

La differenza fra le due attività è di grande rilievo. La seconda è meglio delimitata dalla legge. La funzione della polizia giudiziaria e la sua subordinazione alla Magistratura sono previste norme processuali (articoli 219 e 220 C.P.P.) e l'ambito è chiaramente delimitato dalla legge penale.

Ma l'opera di repressione, è postuma ed anche quando si realizza sollecitamente, non è tale da impedire la lesione dei beni sociali ed individuali e lo sconcertante disorientamento che il delitto, specie il crimine e lo scandalo, provocano nella pubblica opinione.

Al contrario, l'opera di prevenzione, se esercitata con equilibrio e intelligenza, può anche precedere la classica e meno appetita formula del divieto, per regolare il compimento di atti e fatti in modo tale che essi non ledano l'ordine giuridico.

Questo principio trova la sua applicazione in tutta quella serie di provvedimenti della pubblica Amministrazione che prendono il nome di « autorizzazioni di polizia ». Queste autorizzazioni sono atti discrezionali che condizionano l'esercizio di determinate attività e costituiscono una particolare forma di vigilanza che la pubblica Amministrazione esercita per motivi di ordine pubblico.

Ordine pubblico. — Binomio ricorrente nella legge codificata e non soltanto in quella penale: si veda a titolo d'esempio l'articolo 31 delle disposizioni preliminari del codice civile.

Concetto che ha diverse espressioni che non si identificano l'una con l'altra. È necessario esaminare brevemente il contenuto di queste due parole ai fini delle leggi di pubblica sicurezza. Il testo unico in vigore dice all'articolo 1, che l'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla

tutela della loro incolumità e dei loro beni: il che conferma che il concetto di ordine pubblico, nell'ordinamento giuridico dello Stato, sta a significare qualche cosa di diverso dalla sicurezza e incolumità pubblica ed ancor più dalla assistenza pubblica.

La dottrina ha ritenuto che esista un concetto generale di ordine pubblico; presupposto irrinunciabile per la vita dello Stato; è un ordine completo e perfetto del popolo, che favorisce la pace sociale e che non soltanto tutela i beni della persona e della proprietà, ma agevola il progresso ed il benessere collettivo.

L'applicazione integrale di questo concetto travalica i poteri attualmente spettanti agli organi di polizia. L'epoca in cui essi esprimevano il diritto del sovrano o del signore di provvedere con ogni mezzo al benessere della generalità e dei singoli cittadini è tramontata colla rivoluzione francese, e, del resto l'ordinata articolazione dello Stato moderno assicura attraverso ad altri organi dell'amministrazione ed anche col concorso della privata iniziativa, per mezzo di servizi pubblici e di private attività, l'incremento del benessere fisico, economico e intellettuale del popolo.

Evidentemente il concetto di ordine pubblico al quale dovrà ispirarsi il legislatore è più limitato: l'ordine pubblico che essa deve tutelare è quello stato generale della società in cui essa ed i suoi membri possono vivere ed esplicare le loro attività nell'ambito dell'ordinamento giuridico vigente.

È stato anche detto che il concetto di ordine pubblico equivale a quello di ordine sociale nel senso che con esso si difende il composto ed armonico svolgimento della vita sociale.

Ma è stato anche soggiunto che la tutela dell'ordine pubblico deve svolgersi e contenersi nei limiti del diritto, il che è importante ai fini di stabilire l'ambito dei poteri e delle facoltà che si possono attribuire agli organi di polizia:

tutto *secundum legem*, nulla, cioè che contrasti con lo spirito e la lettera della legge. È un concetto che la Corte costituzionale

ha avuto modo di esprimere, interpretando le parole *ordine pubblico*;

nell'ambito della legge anche l'esercizio di quel potere che alla polizia è consentito nell'attività di prevenzione, come è consentito alla pubblica Amministrazione nello svolgimento delle sue molteplici attività, per la risoluzione del singolo caso concreto, con le garanzie giurisdizionali previste dalla legge a tutela del cittadino, e colle sanzioni disciplinari e anche penali per gli atti di arbitrio e di prevaricazione.

Detto questo, non si può dimenticare che l'attività di prevenzione è assai più tempestiva e salutare che non quella di repressione e che tale attività non si può negare e comprimere senza disarmare la società che si vuol, per contro, difendere e tutelare. Quello che sommamente importa è assicurare questo bene individuale e sociale, anche se esso dovesse comportare, per il bene comune, in determinate contingenze, limitazione alle attività umane e, nei casi più gravi ed espressamente previsti dalla legge, la coercizione e anche la temporanea restrizione della libertà non oltre i limiti previsti dall'articolo 13 della Costituzione.

Pare al relatore che in questi termini le attività molteplici della polizia si inquadrino nello Stato democratico, come forza non solo vigilante, ma anche concorrente alla sua organica funzionalità ed al suo progresso.

* * *

Precedenti legislativi. — Prima di accingerci all'esame dei testi di legge sembra opportuno dare un breve sguardo al passato fino alla legislazione vigente. La prima legge di pubblica sicurezza che, nel corso della unificazione, venne gradualmente estesa agli Stati del territorio italiano, risale al 13 novembre 1959, n. 3720, e fu approvata su proposta del Ministro dell'interno e guardasigilli del tempo, Urbano Rattazzi. Il testo non contiene soltanto norme di pubblica sicurezza ma anche l'ordinamento ed i poteri degli organi ad essa preposti. Gli organi ed i poteri dell'autorità di polizia si confondono, nella normativa, sotto un uni-

co titolo denominato « dell'amministrazione di pubblica sicurezza », mentre gli altri due titoli di cui il testo è costituito concernono rispettivamente le pene ed il trattamento economico degli ufficiali e degli agenti. Manca, in questo testo legislativo, una razionale distribuzione della materia, della quale, peraltro, si intravedono taluni elementi fondamentali.

Un primo riordino sistematico si effettua colla successiva legge di pubblica sicurezza, inserita nell'allegato B alla legge per l'unificazione amministrativa del 20 marzo 1865, n. 2248. I poteri della autorità di polizia non sono più commisti alle norme oggettive di pubblica sicurezza e l'ordinamento della materia è disposto con più razionale distribuzione. A questa legge fanno seguito il regolamento 18 maggio 1865, n. 2236 ed alcune disposizioni integrative contenute nelle leggi 6 luglio 1871, n. 249 e 3 luglio 1875, numero 2580.

La strutturazione di maggior rilievo, anche perchè coordinata colle disposizioni del codice penale Zanardelli è quella della legge Crispi del 23 dicembre 1888, n. 5888 poi trasfusa nel testo unico del 30 giugno 1889, n. 6144. Qui, veramente, si rinviene, sia pure nei limiti imposti dalle esigenze del tempo in cui la legge fu approvata, il fondamento della normativa sulla pubblica sicurezza. Viene enucleata dal testo tutta la materia che regola l'attività ed i poteri degli organi di polizia e rimangono le norme oggettive separatamente ordinate:

in disposizioni sull'ordine pubblico e sull'incolumità pubblica;

in disposizioni riguardanti gli spettacoli, gli esercizi pubblici ed altre attività sulle quali la polizia esercita il potere di autorizzazione o di vigilanza;

in disposizioni concernenti le persone pericolose o sospette ed i provvedimenti di polizia.

Si può dire che lo stesso ordine sistematico e per materia si rinviene, sia pure con le debite modifiche, nella legislazione successiva fino a quella che forma oggetto della riforma.

Al nuovo testo unico, coordinato col codice penale, fa seguito il regolamento approvato con regio decreto 8 novembre 1889, n. 6517.

Questa legge organica e le norme di esecuzione rimarranno in vigore per oltre sette lustri, anche se, per effetto di ulteriori esigenze ricollegate col mutamento e lo sviluppo della società, il testo sarà modificato (legge 22 luglio 1897, n. 334, legge 30 giugno 1901, n. 278, legge 2 luglio 1908, n. 319, legge 3 luglio 1911, n. 619, regio decreto 3 agosto 1919, regio decreto 28 dicembre 1922, n. 167) e sarà integrato con disposizioni relative a speciali settori degni di tutela anche se non tutti strettamente connessi con l'ordinamento generale di pubblica sicurezza (legge 15 luglio 1877, n. 3961, sull'istruzione elementare d'obbligo; decreto ministeriale 27 ottobre 1891, n. 605, contenente norme regolamentari sul meretricio; legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materia esplosivi; legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi; legge 19 luglio 1913, n. 632, sull'alcoolismo; regio decreto 3 agosto 1919, n. 1360, sulla denuncia delle armi; regio decreto 28 dicembre 1922, n. 167, sulle autorizzazioni di polizia per i commercianti di preziosi; legge 25 gennaio 1923, n. 1396, sui monti di pietà; legge 25 settembre 1923, n. 2208, sull'alcoolismo; regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sui diritti d'autore; legge 6 dicembre 1925, n. 2231, sui gas tossici; legge 10 dicembre 1925, n. 2777, per la protezione della maternità e infanzia; legge 26 dicembre 1925, n. 2341, per l'impianto ed esercizio ascensori; legge 31 dicembre 1925, n. 2307, sulla stampa periodica e relativo regolamento; legge 15 aprile 1926, n. 718, per la protezione della maternità e infanzia; regio decreto 6 agosto 1926, n. 1486, sulle pubbliche manifestazioni).

Eravamo ormai da quattro anni in regime fascista e quel legislatore aveva predisposto gli strumenti per la legge di cui al testo unico 6 novembre 1926, n. 1848. Qualche anno dopo venne pubblicato anche il regolamento (21 gennaio 1929) ma quelle norme ebbero vita breve: per ragioni d'ordine tecnico attinenti ad alcune rilevanti incongruenze del

detto testo ed anche per motivi di coordinamento col codice penale e di procedura penale, rispettivamente approvati con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e n. 1399. Vero è che sulla riforma gravò la mano il regime politico dittatoriale del quale le leggi fondamentali, come i codici e le norme di pubblica sicurezza, non potevano che risentirne l'influsso. Taluni strumenti, propri del potere giurisdizionale, si trasmettono all'esecutivo; si inserisce negli organi la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, creata nel gennaio del 1923, che è la polizia di partito operante nello Stato ed è pure di quell'epoca la costituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (legge 25 novembre 1926, n. 208 e regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2062).

Di qui la preparazione e l'approvazione del testo unico del 1931 e, a distanza di nove anni, quella del regolamento di esecuzione. Uno sguardo a quello che rimane del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dà l'immediata sensazione dell'urgenza che una nuova e organica legislazione sostituisca un testo, il di cui giudizio non può che essere severo sotto il profilo politico, e che, sotto il profilo tecnico-sistematico desta perplessità per avere lasciato per strada, in questo suo faticoso viaggio ultratrentennale, buona parte del suo bagaglio: a seguito dell'entrata in vigore di leggi speciali; delle dichiarazioni di illegittimità pronunziate dalla Corte costituzionale e, forse più ancora per quelle di legittimità condizionata a determinate interpretazioni e, infine, per lo spontaneo decadere di certi istituti e norme, dovuto al crollo dello stato fascista ed al progresso della società.

Uno sguardo ai provvedimenti più importanti di questi decorsi trentacinque anni può fornire un quadro per sintesi del processo evolutivo della legislazione speciale:

Affissioni: legge 23 gennaio 1941, n. 166; legge 8 novembre 1947, n. 1382; legge 12 dicembre 1960, n. 1591; legge 5 luglio 1961, n. 641.

Affittacamere: legge 16 giugno 1939, numero 1111.

Alcoolismo: decreto legislativo luogotenenziale 4 settembre 1944, n. 184; legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ambulanti: legge 5 febbraio 1934, n. 327; legge 21 dicembre 1939, n. 2255.

Armi: decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100; decreto presidenziale 29 luglio 1949, n. 450; decreto legislativo 22 novembre 1956, n. 1274; legge 4 marzo 1958, n. 100; legge 23 febbraio 1960, n. 186; decreto presidenziale 28 ottobre 1964, n. 1612; disegno di legge Camera n. 2466/67.

Ascensori: legge 24 ottobre 1942, n. 1415; decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 248; decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1747; decreto presidenziale 29 maggio 1963, n. 1497.

Cinematografia: regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 419; legge 4 aprile 1940, n. 404; legge 25 novembre 1940, n. 1847; legge 28 ottobre 1942, n. 1355; legge 16 maggio 1947, n. 379; legge 31 luglio 1956, n. 897; legge 21 aprile 1962, n. 161; decreto presidenziale 11 novembre 1963, n. 2029; legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Circoli e cooperative: decreto presidenziale 28 giugno 1946, n. 78; decreto presidenziale 10 luglio 1947, n. 705.

Commercio: decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111.

Diritti d'autore: legge 22 aprile 1941, n. 633; legge 19 luglio 1956, n. 923.

Documenti identità: legge 18 febbraio 1963, n. 224.

Elezioni: (propaganda) legge 4 aprile 1956, n. 212.

Esplosivi: legge 22 dicembre 1956, numero 1452; decreto ministeriale 30 giugno 1964.

Guerra: legge 14 dicembre 1931, n. 1699; regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415; legge 24 maggio 1940, n. 461.

Guide, interpreti, corrieri, eccetera: regio decreto-legge 18 giugno 1937, n. 448; de-

creto legislativo 28 giugno 1955, n. 630; Per i maestri di sci disegno di legge in corso di approvazione (n. 1659 Senato).

Lavoro: legge 26 aprile 1934, n. 653; regio decreto-legge 22 novembre 1934, n. 654; legge 10 gennaio 1935, n. 112; regio decreto 12 dicembre 1938, n. 2237; legge 26 agosto 1950, n. 860; legge 29 novembre 1961, n. 1325; decreto presidenziale 9 marzo 1964, n. 272.

Mediatori: legge 21 marzo 1958, n. 253; decreto presidenziale 6 novembre 1960, numero 1926.

Meretrizio: decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323; legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Minorenni: regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404; legge 25 luglio 1956, n. 888.

Monti di pietà: legge 10 maggio 1938, n. 745.

Oro e preziosi: legge 5 febbraio 1934, n. 305; regio decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891; regio decreto-legge 14 novembre 1935; legge 17 luglio 1954, n. 648.

Olii e combustibili: regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741; decreto ministeriale 19 giugno 1942; legge 8 luglio 1950, numero 640; legge 31 marzo 1958, n. 253; legge 6 novembre 1960, n. 1926.

Persone sospette: legge 29 gennaio 1942, n. 182; regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 45; legge 27 dicembre 1956, n. 1423; legge 31 maggio 1965, n. 575.

Prevenzione infortuni: legge 19 dicembre 1952, n. 2330; decreto presidenziale 27 aprile 1955, n. 547.

Scommesse e giuochi: legge 24 marzo 1942, n. 315 e legge 20 marzo 1965, n. 507.

Sicurezza pubblica: decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234; decreto legislativo 28 giugno 1946, n. 78; decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705.

Stampa e stampati: regio decreto legislativo 31 maggio 1946; decreto presidenziale 3 marzo 1947, n. 156; legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Stranieri e apolidi: decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50; decreto presidenziale 30 dicembre 1965, n. 1656.

Teatri: regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946; legge 21 aprile 1962, n. 161.

Turismo: legge 8 luglio 1949, n. 478.

Vigilanza privata: regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952; regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144.

Ora non è a dire che tutto questo complesso di leggi speciali e di quelle che, per brevità, non sono state qui ricordate, debba far parte del nuovo testo unico di pubblica sicurezza: vi sono norme modificatrici, abrogatrici o aggiuntive che lo riguardano direttamente; altre, invece, regolamentano taluni istituti in modo autonomo pur contenendo norme che si ricollegano con la sicurezza pubblica: il che sta come ulteriore prova dell'evoluzione che determinate attività hanno subito nel volgere degli anni tale da indurre il legislatore ad intervenire con una particolare normativa; e ciò tanto più si evidenzia col decorso del tempo attraverso alla realizzazione concreta e programmata di importanti riforme ed all'ingresso nella legislazione di nuovi istituti.

L'attività legislativa (dal 1956 in avanti) è stata anche provocata dalle richiamate sentenze della Corte costituzionale. Altre norme ancora permangono sotto il dubbio della legittimità costituzionale ed anche della opportunità di conservarle, per essere divenute anacronistiche e non più rispondenti all'ordine attuale della società che dovrebbero tutelare.

Sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale:

— *l'articolo 2* nei limiti in cui si attribuisce ai prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (sentenza n. 26 del 1961);

— *l'articolo 4* nei limiti in cui consente ispezioni personali (sentenza n. 30 del 1962);

— *l'articolo 18* nella parte che riguarda le riunioni non pubbliche (sentenza 27 del 1958);

— *l'articolo 25* nella parte che riguarda le riunioni religiose non pubbliche (sentenza n. 45 del 1957);

— *l'articolo 110*, commi terzo, quarto e quinto nella parte in cui fanno divieto di concedere licenze per l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi e di congegni automatici di puro trattenimento (sentenza n. 125 del 1963);

— *l'articolo 113*, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo (sentenza n. 1 del 1956);

— *l'articolo 128*, commi primo, secondo, terzo e quarto nella parte in cui riguardano operazioni su preziosi « nuovi » (sentenza n. 121 del 1963);

— *l'articolo 157*, primo, secondo e terzo comma in ordine al rimpatrio obbligatorio o per traduzione (sentenza n. 2 del 1956);

— *l'articolo 158*, primo comma (sentenza n. 34 del 1957);

— *l'articolo 162*, primo e secondo comma relativamente alla traduzione in stato d'arresto dei pregiudicati pericolosi ed al foglio di via obbligatorio (sentenza n. 72 del 1963);

— *gli articoli da 164 a 176*, (sentenza n. 11 del 1956).

Sono 23 articoli, in tutto o in parte dichiarati illegittimi, che contengono l'intero capo III (istituto dell'ammonizione) ed altre norme isolate. Ad essi occorre aggiungere quelli del capo V (confini di polizia) la di cui materia è ora regolata dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (10) e quelli del titolo VII (meretricio) sostituiti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e sulla lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (19) e — infine — quelli che l'articolo 1 del disegno di legge governativo si propone di eliminare in tutto o in parte (22).

Un terzo, quindi, delle norme del testo unico del 1931 è stato o sarà soppresso; un altro terzo ci si propone di emendare in tutto o in parte.

Qui si innesta l'esame dei disegni di legge e con l'esame il confronto di diverse tesi dalle quali ci si muove per proporre al legisla-

tore la riforma e l'aggiornamento delle leggi di pubblica sicurezza, sui motivi fondamentali che le hanno ispirate e sui fini ai quali tendono.

Prima di entrare nell'esame di essi, occorre fare una *premessa* ed una *distinzione*.

— *La premessa* consiste nel ricordare doverosamente che subito dopo la liberazione, ed in particolare dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana si iniziò il faticoso e, purtroppo, sino ad oggi non fortunato, lavoro di revisione e di riforma delle leggi di pubblica sicurezza. Mi limiterò a ricordare il disegno di legge presentato il 10 dicembre 1948 (atto n. 163) al Senato della Repubblica per l'adeguamento delle leggi ai precetti costituzionali; il disegno di legge 10 dicembre 1953 (atto n. 254) presentato al Senato e rimesso in Aula nel giugno del 1956, la discussione del quale si fermò ai primi articoli. Alla Camera dei deputati venne presentato un nuovo disegno di legge il 16 dicembre 1958 (atto n. 715) che fu esaminato alla Commissione interni senza che i lavori venissero completati prima della fine di legislatura. Delle proposte o disegni di legge di iniziativa parlamentare non ometterò di richiamare quelli di carattere generale. Furono presentati al Senato, nel corso della seconda legislatura, un disegno di legge dei senatori Terracini ed altri: « Per l'adeguamento del testo unico di Pubblica sicurezza del 1931 alle norme della Costituzione » (n. 400 del 12 marzo 1954). Alla Camera venne presentata una proposta di legge del deputato Luzzatto e altri, collo stesso titolo (n. 394 del 24 novembre 1953).

Nella terza legislatura fu ripresentata alla Camera la proposta di legge del deputato Luzzatto ed altri (n. 213) e ne fu presentata una seconda dall'onorevole Guidi ed altri (n. 2813). La discussione ebbe inizio il 21 marzo del 1962 in Commissione, unitamente al progetto di legge governativo n. 715, ma il dibattito non si concluse per la fine della legislatura.

— *La distinzione* è doverosa, in sede di esame dei disegni di legge, fra quelli che,

come il disegno di legge governativo (n. 1773) e quello di iniziativa dei senatori Terracini ed altri (n. 566) hanno *carattere generale*, perchè tendono alla revisione ed al riordinamento di tutta la materia e gli altri che, come il disegno di legge del compianto senatore Picchiotti (n. 130), del senatore Athos Valsecchi (n. 169), del senatore Bonafini (n. 854), del senatore Torelli e altri (n. 1390), dei senatori Maris e Salati (n. 1663) e Stefanelli (n. 1685) *tendono a modifiche parziali*. Fra questi:

— *il primo* propone l'abrogazione e la riforma di norme sul diritto di riunione, sulle funzioni religiose, sui giuochi nei pubblici esercizi, sulle persone sospette e su l'istituto dell'ammonizione, nonchè la riforma di norme riguardanti le licenze per pubblici trattamenti e le rappresentazioni teatrali e cinematografiche. Come si vedrà, la maggior parte di tali proposizioni, o per inefficacia conseguente a dichiarazione di illegittimità costituzionale, o per abrogazione o modifica legislativa o per le proposte contenute nei disegni di carattere generale risulta esser stata recepita nel nuovo ordinamento.

— *il secondo* mira ad estendere alle stazioni di rifornimento carburante i benefici dell'articolo 169, lettera c) del regolamento di pubblica sicurezza.

— *il terzo* chiede la soppressione dell'articolo 72 della legge di pubblica sicurezza concernente la tutela dei diritti d'autore, cioè un argomento estraneo ai fini di pubblica sicurezza che giustamente deve essere enucleato dal nuovo testo.

— *il quarto* contiene modifiche alla vendita e consumo di bevande alcoliche in località turistiche.

— *il quinto* propone l'abrogazione dell'articolo 130 del testo unico concernente una materia che è al di fuori dei fini di pubblica sicurezza, siccome regolata dalle leggi del lavoro e che non deve essere reintrodotta per fini costituzionalmente illegittimi.

— *il sesto* sollecita l'abrogazione dell'articolo 156 del testo unico che regola

la raccolta di fondi e che pure è preso in considerazione dal nuovo testo di legge in relazione al finanziamento di partiti politici.

Restano, quindi, da esaminare i due testi d'ordine generale: quello governativo e quello parlamentare di cui ho detto.

Si tratta, di un esame dei lineamenti generali, riservata essendo ogni più dettagliata indicazione all'esame dei singoli articoli.

Il disegno di legge governativo n. 1773

La illustrazione, per sintesi, del disegno di legge presentato dal Ministro dell'interno di concerto col Ministro della giustizia è facilitata dalla chiarezza della esposizione che precede il testo di legge.

Risulta che il nuovo provvedimento, composto da 75 articoli, tocca 90 articoli del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, abrogandone 22 e modificandone 68 il che comporta anche l'abrogazione di altre leggi speciali.

L'ampiezza della riforma e la sua ripercussione su altre norme che sono al di fuori del testo unico del 1931 sono evidenti: tanto più in quanto nel numero sopra indicato non sono compresi quegli articoli che, come l'istituto della ammonizione e del confino di polizia o del meretricio, sono stati abrogati da precedenti disposizioni di leggi speciali. Ma più che il fattore quantitativo vale la forma e soprattutto la sostanza della riforma.

La Commissione si è a lungo soffermata, in sede di discussione generale, sulla convenienza di adottare, per la riforma, un testo di legge completo in tutta la sua articolazione e, quindi, sostitutivo del precedente o, invece di seguire il sistema della enucleazione o della modificazione di quelle norme che non sono più consone alle esigenze dell'ordinamento attuale.

È prevalsa la scelta dell'indirizzo sistematico seguito dal testo governativo, che non propone, nel suo insieme, una nuova legge di pubblica sicurezza, ma nella struttura schematica di quella esistente opera le enu-

cleazioni, introduce le modifiche che sono determinate dalla nuova struttura dello stato e della società che in esso vive ed opera.

E le introduce non soltanto in relazione al testo unico del 1931 ed al relativo regolamento, ma anche in relazione a leggi speciali le di cui norme risultano superate od in contrasto col nuovo ordinamento, per cui ben si comprende e si giustifica l'autorizzazione al Governo a riunire, entro un anno, in testo unico le disposizioni superstiti di quello del 1931 e tutte le successive modificazioni e integrazioni con le disposizioni del disegno di legge, apportando le rettifiche necessarie per il coordinamento.

D'altra parte è da escludere che, così operando, vengano a cristallizzarsi strutture dell'ordinamento totalitario: infatti la breve sintesi storica della legislazione anteriore conferma che il legislatore del 1926 e del 1931 si è avvalso, per quelle riforme, della stessa sistematica della legge Crispi del 1888-1889, reintroducendo, in ordine alle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza, sia pure in forma più dettagliata, quei principi che si rinvennero nella già ricordata legge del 13 novembre 1859, n. 3720 e nell'allegato B alla legge 20 marzo 1865, n. 2248.

Non è, dunque, una novità quella di avere seguito lo schema tradizionale come sempre si è fatto in passato: schema che, del resto, è stato seguito, nel corso delle precedenti legislature, da tutti i disegni di legge sia governativi che d'iniziativa parlamentare, ivi compreso quello del senatore Terracini ed altri (n. 400). Anche il disegno di legge numero 566 d'iniziativa dello stesso onorevole senatore e d'altri onorevoli colleghi, sia pure presentando un testo dal contenuto sostanzialmente innovativo, non si discosta del tutto dagli schemi tradizionali. Il sistema seguito dal testo n. 1773 del Governo ha, inoltre il pregio di eliminare tutte le norme non più accettabili o applicabili, perchè contrastanti coll'ordinamento costituzionale vigente, senza per questo dover inserire tutte quelle altre concernenti istituti che sono già stati riformati e che, in un testo radicalmente innovativo, dovrebbero essere pleonasticamente reintrodotti, per non renderlo, in partenza, monco e carente.

In sostanza: se si vuol fare un testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il sistema da scegliere è appunto quello del disegno di legge governativo e il testo unico provvederà, a sensi dell'articolo 75, al relativo coordinamento colle altre norme già in vigore. La scelta non comporta alcun detrimento alla sostanza, come sarà brevemente illustrato.

E veniamo, ora, *alla parte sostanziale del disegno di legge*:

La prima e fondamentale preoccupazione doveva essere e fu quella del *completo adeguamento del testo unico ai principi sanciti dalla Costituzione*.

La questione attiene ai *principi*, agli *organismi* ed agli *strumenti* per raggiungere il fine voluto dal precetto costituzionale.

I principi sono quelli già richiamati: la garanzia del pacifico esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini coincide colla concezione del limite dell'esercizio stesso costituito dall'ordinamento giuridico che il popolo, attraverso alle sue rappresentanze democratiche, si è dato. È lo stesso articolo 1 della Costituzione che, rivendicando al popolo la sovranità, avverte che essa si esercita *nelle forme e nei limiti della Costituzione*.

Sulla base di questa premessa viene profondamente modificato, non solo nella sua lettera, ma nel suo spirito l'articolo 1 quando si introduce nel suo testo la enunciazione che il compito degli organi di pubblica sicurezza non è soltanto quello di prevenire le violazioni della legge, tutelando l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità pubblica, ma è anche quello di *assicurare ai cittadini il libero esercizio dei loro diritti*. Si riaffermano poi:

il diritto all'integrità ed alla inviolabilità della persona, tutelato dalla eliminazione di ogni forma di ispezione corporale (artt. 4 e 54) e di restrizione della libertà personale all'infuori del caso previsto dall'articolo 13 della Costituzione (art. 58);

il diritto alla libertà di coscienza e di pensiero, di riunione, di affissione e distribuzioni al pubblico, di raccolta di fondi, di pro-

mozione e partecipazione alle associazioni costituite ed operanti nello Stato. Il tutto garantito dalla modifica degli articoli 18, 25, 110, 112, 156, 209 e dalla soppressione dell'articolo 113 del testo vigente (artt. 14, 19, 41, 43, 44, 57 e 61).

Si prevede una maggiore liberalizzazione in alcuni settori di attività sottoposti a controllo o vigilanza degli organi di pubblica sicurezza per quanto riguarda gli esercizi pubblici, i mestieri ambulanti, le agenzie di informazioni, l'apertura di gabinetti ottici colla abrogazione degli articoli 60, 95 e 97 e colla modifica degli articoli 103, 115 e 121 (artt. 1, 38, 45 e 46);

la eliminazione dell'obbligo di produrre documenti personali di riconoscimento per l'alloggio delle comitive organizzate e la radicale modifica dell'articolo 109 in relazione alla formalità della identificazione personale presso gli albergatori e locandieri (art. 40);

Quanto agli organi il disegno di legge prevede un notevole decentramento di compiti dal Ministro per l'interno al Prefetto, dal Prefetto al Questore e la possibilità di delega da parte del Questore delle competenze a lui demandate quale autorità locale di pubblica sicurezza ai dirigenti degli uffici sezionali di pubblica sicurezza. Prevede la eliminazione di istituti ed organi sorti per conseguire determinati fini (come la lotta contro l'alcoolismo) ormai in gran parte superati. Si elimina il rapporto limite per la vendita delle bevande alcoliche e, facendo rientrare nell'ambito della legislazione generale sulle licenze, anche l'autorizzazione di polizia per gli esercizi pubblici, si sopprime l'organo collegiale costituito dalla Commissione provinciale (art. 91 del testo unico).

Vengono enucleati ed attribuiti ad altri organi (come ad esempio al Genio civile per il rilascio delle licenze per la posa e l'esercizio dei montacarichi ed ascensori) talune potestà prefettizie del testo attuale.

Viene istituito ed in taluni casi esteso il sindacato del potere giudiziario sui provvedimenti limitativi dei diritti fondamentali

dei cittadini, adottati in via provvisoria dall'autorità di polizia:

in ordine al fermo di polizia (art. 58);

in ordine ai singoli provvedimenti limitativi della libertà personale, emanati d'ufficio in caso di pubblico pericolo (art. 64).

Viene, infine, introdotto il controllo del Parlamento sulla dichiarazione di stato di pubblico pericolo (art. 64).

Quanto agli strumenti ed alle procedure è da rilevare la nuova struttura data al potere prefettizio d'ordinanza, nell'ambito della Costituzione.

In conseguenza della modifica apportata all'articolo 6 del testo unico col quale i provvedimenti del Prefetto vengono, in via generale, dichiarati definitivi, si agevola la procedura contenziosa avanti agli organi giurisdizionali previsti dalla Costituzione.

Inoltre vengono indicati nuovi criteri per l'esercizio delle facoltà discrezionali da parte della autorità di polizia con particolare riferimento:

alle prescrizioni per il rilascio di autorizzazioni di polizia (art. 9);

al diniego facoltativo delle autorizzazioni di polizia (art. 11);

all'invito a comparire e conseguenti modalità d'esecuzione (art. 13);

alla già ricordata facoltà di raccogliere fondi e di costituire associazioni operanti nel territorio dello Stato.

Infine è rilevante la casistica che viene trasferita dall'obbligo della autorizzazione di polizia alla formalità della registrazione preventiva.

Nella disciplina delle attività privatistiche soggette ad autorizzazione di polizia viene esteso l'istituto della rappresentanza e vengono improntate a nuovi e più larghi criteri le norme per il trasferimento di dette attività.

Da ultimo non è stato omissa l'adeguamento delle sanzioni previste per le infrazioni alle norme di pubblica sicurezza seguendo il criterio, per quel che concerne ad esempio la disciplina delle pubbliche riunioni

ni, di rendere alternative le pene dell'arresto e dell'ammenda, prima comminate congiuntamente.

Premesse queste osservazioni di carattere generale, non se ne può trascurare taluna d'ordine particolare sui temi più importanti della riforma.

Provvedimenti di polizia e loro esecuzione

Art. 2 (art. 1 T. U.). — S'è già ricordata la introduzione, in posto prioritario, fra i compiti di pubblica sicurezza di quello « di assicurare il libero esercizio dei diritti dei cittadini », che l'illustrazione del disegno di legge interpreta *come pacifica convivenza in senso democratico*.

Occorre ora aggiungere che il nuovo testo prevede specificamente la estensione della tutela della proprietà privata alla proprietà pubblica e la estensione della vigilanza sulla osservanza delle norme anche alle leggi ed ai regolamenti regionali per tener conto dell'ordinamento regionale in vigore e di quello in corso di attuazione.

Art. 3 (art. 2 T. U.). — Il potere d'ordinanza del prefetto previsto dall'articolo 2 del testo unico ha carattere del tutto eccezionale e di tale facoltà non viene che raramente fatto uso. La relativa statuizione non poteva tuttavia non ritenersi in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, portando potenzialmente a presupporre che l'azione di un organo di pubblica sicurezza potesse svolgersi, sia pure in connessione con contingenze eccezionali, svincolata dalla osservanza della legge che è garanzia insopprimibile dell'ordinato svolgimento dell'attività della pubblica Amministrazione e del libero esercizio dei diritti civili.

Questa obiezione che è stata in passato oggetto di discussioni anche in sede parlamentare, ha avuto il suo sbocco naturale nelle sentenze n. 8 del 2 luglio 1956 e n. 26 del 27 maggio 1961 della Corte costituzionale. In quest'ultima decisione, premesso il principio ormai pacifico che i provvedimenti di tal fatta non rivestono carattere normativo, nel senso che non possono mai esser tali da invadere il campo riservato all'attività

degli organi legislativi nè a quella di altri organi costituzionali dello Stato, essi, ove non contrastino con i principi dell'ordinamento giuridico, restano legittimamente nella sfera dell'attività spettante agli organi amministrativi: sono cioè atti amministrativi costituzionalmente legittimi.

Peraltro è necessario che i provvedimenti prefettizi non siano mai in contrasto con i detti principi, dovunque essi siano espressi o comunque con quei precetti della Costituzione (sono parole della sentenza n. 26 del 1961) che, rappresentando gli elementi cardinali dell'ordinamento, non consentono alcuna possibilità di deroga nemmeno ad opera della legge ordinaria. Ovviamente nemmeno è consentito che là dove la Costituzione prevede riserve di legge per disciplinare una determinata materia, vi si provveda, anche soltanto per casi singoli con provvedimenti amministrativi. Quando poi la Costituzione usa la frase generica « in base alla legge » è *ammissibile che la legge ordinaria attribuisca all'autorità amministrativa l'emaneazione di atti anche normativi, purchè la legge indichi criterii idonei a delimitare la discrezionalità dell'organo a cui il potere è stato attribuito*.

Tale omessa prescrizione del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico renderebbe possibile un'applicazione incostituzionale della norma, ma nulla vieta che una disposizione di legge ordinaria conferisca al Prefetto il potere di emettere ordinanze di necessità e d'urgenza, sussistendo la illegittimità dell'articolo 2 soltanto nei limiti in cui essa attribuisce ai prefetti il potere di emettere ordinanze *senza il rispetto dell'ordinamento giuridico*.

Uniformandosi a questi principi e tenuto presente che recenti eventi hanno confermato la necessità che, contenuta nei limiti costituzionali la norma permanga, il disegno ha previsto a tal fine:

l'efficacia limitata nel tempo, in relazione alla necessità ed urgenza;

un'adeguata motivazione;

un'effettiva pubblicità;

la conformità dell'atto alle norme della costituzione ed ai principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 5 (art. 4 T. U.). — La norma ha conservato solo il potere di eseguire i rilievi segnaletici esteriori, ivi specificati, per le categorie di persone elencate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente le misure d'adottarsi nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. Anche in questo caso, però, è esclusa ogni forma di ispezione corporale.

Art. 7 (art. 7 T. U.). — È stato respinto il principio della irresponsabilità assoluta della pubblica Amministrazione per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue facoltà. La condizione esimente da responsabilità non può fondarsi, secondo la prevalente, per non dire unanime, giurisprudenza, che sull'assenza di qualsiasi colpa o dolo da parte degli autori del danno.

Articoli da 8 a 11 (art. 8 a 11 T.U.) — S'è già detto dell'ammissione su più larga scala del diritto di rappresentanza e della possibilità del trasferimento delle autorizzazioni di polizia.

Quanto ai poteri discrezionali in detta materia, è importante la eliminazione, nell'articolo 9, del vago concetto di *pubblico interesse*, ed il precetto, inserito, di osservare le prescrizioni imposte per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, di sanità e buon costume. L'obbligo o la facoltà di negare l'autorizzazione di polizia si ricollegano alla consumazione di delitti non colposi di notevole gravità o alle norme della ricordata legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Art. 13 (art. 15 T. U.). — In materia di inviti a comparire innanzi l'autorità di pubblica sicurezza sono stati precisati, a garanzia dei cittadini, i casi ed i motivi per cui la comparizione può esser disposta. I compiti sono quelli previsti dall'articolo 1 riformato e l'invito deve essere motivato. È stata, infine, limitata la facoltà di accompagnamento a casi eccezionali di necessità ed urgenza.

Art. 14 a 21 (art. 18 a 27 T. U.). — Si tratta delle riunioni in luogo pubblico.

La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 1958, n. 27, ha dichiarato, in riferimento all'articolo 17 della Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'obbligo di preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico. Questo principio vale anche per le cerimonie e pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico e quindi il presente richiamo vale congiuntamente per gli articoli 18 e 25 del testo unico del 1931.

Ciò premesso e per le manifestazioni, riunioni, cerimonie che si svolgono in luogo pubblico, resta il principio del preavviso, ma il divieto non può andar oltre i motivi previsti dall'articolo 17 della Costituzione e consiste in comprovate ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica. Lo scioglimento di riunioni non è consentito se non quando si verificano fatti che determinano situazioni di pericolo *attuale* per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Le procedure che debbono essere seguite, ai fini dello scioglimento di riunioni o di assembramenti e dell'eventuale impiego della forza pubblica, sono definite in modo più specifico nell'interesse dei partecipanti alla riunione e delle stesse forze presenti per il servizio d'ordine, in momenti in cui più grave e delicata è la potestà di scelta, non scevra da conseguenze e responsabilità. Per questo è stata meglio stabilita la competenza ad intervenire qualora siano presenti appartenenti alle varie forze di polizia.

Articoli da 22 a 24 (art. 35, 41 e 55 T.U.). — Nel delicato settore delle armi e degli esplosivi la legge affida alla polizia giudiziaria il potere di intervento per procedere a perquisizione personale e domiciliare. Essa vi provvedeva già con la precedente normativa, ma il nuovo testo contiene il richiamo alla osservanza delle disposizioni dell'articolo 304-ter del Codice di procedura penale ai fini della garanzia di difesa del perquisito, e l'ufficiale procedente deve indicare nel verbale il motivo per cui ha eseguito la perquisizione e trasmetterlo entro le 48 ore all'Autorità giudiziaria.

Articoli da 26 a 30 (artt. 68, 69, 70, 71, 74, 80 e 82 T.U.). — Per quanto concerne la disci-

plina dei pubblici spettacoli, ferma restando l'autorizzazione ad adibire luoghi pubblici o aperti al pubblico allo svolgimento di spettacoli, si è provveduto a sopprimere, in osservanza dell'articolo 18 della Costituzione, ogni autorizzazione per l'apertura di circoli. Il divieto degli spettacoli o trattenimenti è stato limitato alle sole ipotesi di rappresentazioni che siano contrarie al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali.

L'esercizio dei poteri conferiti all'autorità di pubblica sicurezza in questo settore è stato contenuto in limiti più stretti, indicando tassativamente le ipotesi nelle quali possano essere esercitati. Resta chiaro che il detto intervento non ha nulla a che fare colla potestà di esame o di revisione del testo o del copione della rappresentazione. Esso si riferisce a casistica del tutto diversa, che può riguardare tanto gli attori e gli spettatori, quanto lo spettacolo in relazione alla sua conformità col copione depositato, al modo della sua pratica esecuzione, alle reazioni che può suscitare nel pubblico non escluse quelle derivanti da una pessima sua rappresentazione, per deficienze della regia, degli attori, della messa in scena. Se la rappresentazione viene sospesa e vien fatta cessare per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo o il trattenimento, può esser anche ordinata la restituzione del prezzo del biglietto. In ogni caso dei detti provvedimenti va data notizia immediata al Prefetto. Si tratta, dunque, di una norma dettata esclusivamente nell'interesse degli spettatori.

Articoli da 31 a 41 (Artt. 86 a 110 T.U.). — Questo gruppo di articoli apporta numerose e sostanziali innovazioni alla disciplina degli esercizi pubblici in generale ed in particolare al consumo delle bevande alcoliche.

1. — Modifiche circa la estensione della licenza a talune attività e l'esclusione di altre perchè anacronistiche. Il superato esercizio dello « stallaggio » viene abbandonato ed in sua vece entrano le attività che si indirizzano alle riparazioni di autoveicoli e motoveicoli. Questione importante ai fini della sorveglianza contro il cosiddetto « camuffamento » degli automezzi ed alla attività dei ricettatori.

2. — Rilascio dell'autorizzazione di polizia da parte del Questore ma con la ricordata procedura della legislazione del 1926 per le licenze normali, che non attengono ai pubblici esercizi. Peraltro, utilizzando questa procedura e questi organi già esistenti, gli esercenti resterebbero privi di rappresentanza e tutela negli organi consultivi per cui fu necessario prendere in considerazione una modifica che assicura loro tale rappresentanza.

3. — Migliore delimitazione della facoltà di sospensione e revoca dell'autorizzazione di polizia, e rilascio di autorizzazioni stagionali, per esigenze turistiche senza più richiedere il requisito del riconoscimento formale « di località turistica ».

4. — Disciplina degli affittacamere con la modifica del divieto in conformità alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, nel senso che è vietato « lo sfruttamento della prostituzione ».

5. — Semplificazione ai fini turistici della documentazione per comitive organizzate che trovano ospitalità in alberghi e locande e possibilità, in contingenze speciali, di ospitare persone sprovviste di documenti, con l'imposizione di immediata comunicazione alla pubblica sicurezza. In questo campo la regolamentazione attraverso la tenuta di registri e la comunicazione dei noti cartellini alla polizia, è stata oggetto di emendamenti.

Articoli 42, 43 e 44 (artt. 111, 112 e 113 T.U.). — Vi è un complesso di norme che concernono l'attività tipografica e l'affissione e distribuzione di manifesti o stampati.

In particolare l'articolo 43 del disegno di legge affronta il problema della moralità dei costumi, sostituendo l'articolo 112 del testo unico del 1931.

La norma interviene sotto l'aspetto della prevenzione in questo delicato settore ed è in collegamento con le norme del Codice penale, sia per quel che concerne la tutela generale del buon costume, sia per quel che riguarda la particolare casistica della divulgazione di « mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto ». Il criterio ispiratore è quello della sentenza n. 9

del 19 febbraio 1965 della Corte costituzionale. Il basso fine di cassetta sottolinea il principio che la norma non tende in alcun modo a contrastare lo studio e la ricerca scientifica dei detti problemi e la loro conoscenza, in quanto la norma stessa è diretta esclusivamente a tutelare quel bene che l'articolo 21 della Costituzione richiama nell'ultimo suo capoverso: cioè ogni manifestazione contraria al buon costume, riservando alla legge di stabilire i provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni. È quindi da escludere che il nuovo testo abbia potuto in qualsivoglia forma e modo ricollegarsi a temi di politica razzista.

Per le affissioni, poi, in luogo dell'autorizzazione era previsto il previo deposito degli stampati o delle scritte che si vogliono rendere pubbliche. In sede di Commissione l'argomento è stato oggetto di approfondita discussione che ha dato luogo ad emendamento soppressivo.

Articoli da 46 a 53 (artt. 121 e 138 T.U.). — I capitoli riguardano le attività di particolari categorie (ambulanti, istituti di vigilanza e di investigazione privata, guardie giurate) che contengono notevoli aggiornamenti, taluni sulla scorta di decisioni della Corte costituzionale. Di rilievo il caso dei commercianti di preziosi, i di cui adempimenti nei confronti dei terzi compratori, sono stati limitati al settore dei commercianti di *cose antiche usate* ed all'acquisto di *preziosi usati*.

L'istituto della rappresentanza è largamente esteso:

agli esercenti il commercio di cose antiche o usate;

ai commercianti e mediatori di oggetti preziosi;

alle agenzie private di investigazione.

A queste ultime due categorie sembra giusto consentire anche il diritto di trasferimento alle condizioni previste dall'articolo 8 del disegno di legge, ed a tanto è stato provveduto.

Articoli da 54 a 56 (artt. 144, 150 e 152 T.U.). — È il titolo che riguarda gli stranieri. Si

tien conto, nel nuovo testo di legge, della normativa vigente in altri Paesi e nelle relative convenzioni internazionali e si fa salvo in ogni caso il principio costituzionale del « diritto d'asilo », nonchè i diritti che spettano a cittadini stranieri in base alle leggi comunitarie.

Art. 57 (art. 156 T.U.). — È prevista una regolamentazione della raccolta di fondi per il finanziamento dei partiti politici, introducendo anche questo fine fra quelli previsti dall'articolo 57 del nuovo testo.

Articoli 58, 59 e 60 (artt. 157, 162 e 163 T.U.). — Particolarmente importante è il capitolo che concerne il cosiddetto « fermo di polizia ».

Nell'ordinamento giuridico anteriore alla Costituzione l'attività di prevenzione trovava le sue basi nell'articolo 157 del testo unico e nelle norme del decreto legislativo 8 dicembre 1944, n. 406, che conteneva una disposizione per il fermo per misure di pubblica sicurezza e per indagini di polizia giudiziaria.

Con la novella del 18 giugno 1955, n. 517, venne modificato l'articolo 238 del Codice di procedura penale e si regolò il fermo di indiziati escludendosi espressamente dalla norma il fermo di polizia perchè fosse demandata la sua regolamentazione alla legge di pubblica sicurezza.

L'articolo 58 è l'esito di questa elaborazione e la limitazione introdotta nel disegno di legge per quanto concerne gli indizi di pericolosità nonchè il controllo esercitato dal magistrato garantiscono l'esatto adempimento della norma costituzionale (articolo 13). Per quanto poi attiene all'ordine di traduzione al luogo di rimpatrio dei trasgressori al foglio di via obbligatorio previsto dall'articolo 60 del testo nuovo, esso viene attribuito alla Magistratura in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articoli 61, 62 e 63 (artt. 209, 210 e 211 T.U.). — Per le associazioni rimane la semplice facoltà del Prefetto di chiedere l'invio di copia dello statuto, fermi restando il divie-

to di costituzione di organizzazioni o associazioni segrete e la necessità di autorizzazione per costituire associazioni straniere.

Articoli 64 e 65 (artt. 214 e 215 T.U.). — Infine le norme che concernono lo stato di pericolo e che non debbono essere interpretate come la stabilizzazione di un poliziesco « stato d'assedio », ma la di cui necessità si è purtroppo evidenziata in occasione di recenti eventi catastrofici, nel nuovo testo di legge sono regolate:

quanto alla dichiarazione, dalla procedura del decreto-legge (articolo 77, secondo comma della Costituzione);

quanto ai mezzi e provvedimenti d'urgenza, l'inquadramento avviene nella disciplina di carattere generale prevista, per le competenze rimesse agli organi del potere esecutivo, dall'articolo 13 del terzo comma della Costituzione.

Vi è dunque il controllo del Parlamento per quel che concerne la dichiarazione di stato di pubblico pericolo.

Vi è quello del magistrato per quanto riguarda i provvedimenti d'emergenza presi in sede di esecuzione.

Le Commissioni 2^a e 9^a hanno espresso avviso favorevole.

Dal dettagliato e pregevole parere steso dalla seconda Commissione risulta che alcuni onorevoli senatori hanno sollevato obiezione circa la legittimità costituzionale degli articoli 64 e 65 in relazione all'articolo 13 della Costituzione. Per quanto attiene all'articolo 64 deve trattarsi di un equivoco perchè esso si richiama non all'articolo 13 ma all'articolo 77 della Costituzione. Il secondo comma dell'articolo 64 concede facoltà al Governo di emanare decreti aventi valore di legge in « casi straordinari di necessità e d'urgenza » quale è, appunto, lo stato di pericolo pubblico. In virtù di questa riserva l'istituto del decreto-legge è entrato espressamente a far parte dell'ordinamento costituzionale. Si tratta di provvedimento provvisorio la di cui efficacia è condizionata alla successiva e tempestiva ratifica del Parlamento. Quanto, poi, all'articolo 65, tratta-

si dell'esercizio del potere d'ordinanza del prefetto che ha già come presupposto la proclamazione dello stato di pericolo e quindi di quella situazione eccezionale che ha in sè, come presupposto, il carattere della urgenza e della necessità pubblica; ferma restando l'ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 13 della Costituzione laddove si tratti di provvedimenti che riguardano persone.

Una così complessa materia, riveduta, aggiornata, ricondotta alle esigenze dell'attuale società e dello Stato, ha comportato, come ho già detto, la abrogazione di molte disposizioni del testo unico del 1931 e di connesse leggi speciali. Di ciò si occupa l'articolo 1 del disegno di legge di cui ho già detto in precedenza.

Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri n. 566.

Ben altra è l'impostazione del disegno di legge n. 566 d'iniziativa dei senatori Terracini, Secchia, Gianquinto e altri che si intitola « Nuova legge di pubblica sicurezza ».

Sotto il profilo tecnico-sistematico esso ha valore integralmente *sostitutivo* del testo unico vigente e del regolamento e, infatti, l'articolo 119 ne dispone puramente e semplicemente l'abrogazione.

La suddivisione in titoli e capitoli segue, in via di massima, lo schema tradizionale: peraltro con alcune modifiche nella parte iniziale di cui si dirà fra breve.

Ma la rilevanza della riforma sta nella sua sostanza e nel suo contenuto e nei fini che essa tende a perseguire.

Di questo disegno di legge si può dire che esso esprime un atteggiamento irreversibile di prevenzione verso gli organi di polizia, le loro attribuzioni e i loro compiti istituzionali: sicchè non soltanto essi risultano in radice paralizzati nella duplice attività di prevenzione e di repressione, ma si riscontra, nella impostazione concettuale e giuridica della riforma, un vero e proprio rovesciamento di un sistema che, nelle sue linee generali, è in atto in ogni Stato democratico.

Il disegno di legge trasferisce nel sindaco l'ampia sfera del potere di pubblica sicurezza, cioè all'organo che attualmente possiede una competenza meramente sostitutiva in sede locale e nei piccoli abitati ove non esista un'autorità locale di pubblica sicurezza e nemmeno una stazione di carabinieri.

Col rovesciamento dell'attuale sistema, si trasferiscono di fatto, dal potere centrale e dai suoi organi periferici, nelle mani del Sindaco e degli organi collegiali democratici, qual'è il Consiglio comunale e la Giunta comunale (che egli presiede non come ufficiale del Governo ma come capo dell'Amministrazione locale) tutti i poteri di polizia:

a) per lo scioglimento delle riunioni in luogo pubblico, essendo rimesso al suo potere discrezionale di richiedere o meno l'intervento della forza pubblica;

b) per la disponibilità dei locali pubblici o privati a pubbliche manifestazioni e per la determinazione dell'equo compenso;

c) per tutte le autorizzazioni di polizia, fatta qualche eccezione, come quella delle armi;

d) per gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici;

e) per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

f) per tutto il settore riguardante le agenzie di credito su pegno, il commercio di preziosi, i mestieri ambulanti, le agenzie e le guardie giurate.

Che rimane agli organi veri e propri di polizia? Se manca il senso di fiducia nello Stato, siamo al di fuori dello Stato democratico.

Inoltre:

a) Il Prefetto perde ogni ingerenza nel settore della pubblica sicurezza.

b) Il Questore acquista una figura vaga, o meglio perde la propria fisionomia per assumere compiti di alto ma non precisato coordinamento di poteri. In taluni casi, poi, interviene solo a richiesta del sindaco; in altri addirittura deve agire previo concerto col sindaco (si veda l'articolo 84 circa la

potestà di ritirare armi) e per questa via egli viene declassato in mero organo di consulenza del sindaco, come nel caso della sospensione delle licenze per i pubblici esercizi prevista dall'articolo 43.

La polizia poi, non può accedere alle normali fonti di informazione se non previa autorizzazione data, di volta in volta, dallo ufficio del Pubblico Ministero.

Consegue che il potere di polizia generalmente considerato, passa dalla concezione unitaria, organica ed egualitaria per tutto il territorio dello Stato a quella decentrata e frazionata delle esigenze locali, rispondente a fini di svincolo da ogni necessario coordinamento e inquadramento nell'ordinamento giuridico dello Stato e di frattura col Dicastero responsabile: fini che, a parere del relatore, non sono quelli che un testo unico di pubblica sicurezza si deve proporre.

Di più: la tutela del libero esercizio dei diritti costituzionali da parte dei cittadini viene inquadrata in una serie di norme, all'inizio del disegno di legge, che ne conoscono solo l'aspetto negativo, cioè quello del divieto e della sanzione.

Questo indirizzo propone tre considerazioni:

la prima, che attraverso una serie di divieti si pongono gli organi di polizia non soltanto nella condizione di non poter prevenire, ma nemmeno di poter tempestivamente reprimere: anzi di non poter in alcun modo intervenire: il che non serve per difendere la società di cui fanno pur parte i cittadini che in modo così singolare si vogliono tutelare:

la seconda, che questa serie di divieti porta ad enucleare concretamente ogni attività di polizia in materia di reati politici, onde viene ad essere deformato ed evaso il principio posto nell'articolo 8 del Codice penale;

la terza, che gli eventuali abusi od arbitrii del potere esecutivo, soprattutto nel settore delle libertà costituzionali, formano oggetto di reato grave e delle corrispondenti sanzioni, la di cui esatta collocazione sta nel

Codice penale, non possono trovar sede nelle leggi di pubblica sicurezza.

Non pare al relatore che occorra aggiungere altro perchè ci si convinca della inconciliabilità di una cotale soluzione con quella governativa che dovrebbe costituire la base della riforma delle leggi di pubblica sicurezza.

La riforma non si può inquadrare se non nell'ordinamento giuridico vigente, nell'ordinamento costituzionale che il popolo italiano si è dato, col rispetto della distinzione dei poteri e delle responsabilità; coll'ordinato svolgimento dei compiti che istituzionalmente spettano agli organi della pubblica Amministrazione che sono preposti alla difesa della società, e tali rimangono anche se per avventura in questo, come del resto in altri settori, nessuno escluso, sia sia potuto errare.

* * *

Quanto agli altri disegni di legge che concernono riforme di singole norme o, al più, di limitati settori, è da dire che essi, anche se non sono stati discussi in Commissione, in buona parte hanno trovato accoglimento sostanziale nel testo governativo.

Così quelle del disegno di legge Picchiotti (n. 130) in relazione all'articolo 9 del testo unico del 1931.

Quelli di iniziativa del senatore Athos Valsecchi (n. 169) e del senatore Torelli e altri (n. 1390) che sono stati assegnati in sede deliberante alla Commissione, trovano posto nella nuova regolamentazione degli esercizi pubblici.

Quello del senatore Bonafini (n. 854) trova accoglimento con la soppressione dell'articolo 72.

Quello dei senatori Maris e Salati pure è stato accolto nel nuovo testo colla soppressione dell'articolo 130.

Quello del senatore Stefanelli ha trovato, se non nella abrogazione, nella modifica dell'articolo 156 una soddisfacente regolamentazione della raccolta di fondi.

* * *

La discussione generale in sede referente ha avuto largo sviluppo, in particolare per il profondo divario tra i due testi legislativi di carattere generale. Nel corso della discussione e nell'esame dei singoli articoli è apparsa evidente la inconciliabilità dei due testi e quindi l'impossibilità non soltanto sostanziale ma anche tecnica di introdurre nel testo governativo emendamenti rilevati dal disegno di legge n. 566. Per questo i presentatori di quel disegno di legge si sono riservati di appoggiare il proprio testo con relazione di minoranza o di ripresentare emendamenti nella discussione in Assemblea.

Sul testo governativo sono stati proposti emendamenti approvati dalla Commissione. Trascurando quelli di natura semplicemente tecnica e formale, sono da porre in rilievo i seguenti:

a) *Art. 2.* — L'ordinanza prefettizia dovrà essere adeguatamente motivata nelle premesse e nelle considerazioni a partire dall'accertamento della pubblica necessità e dell'urgenza fino al merito del provvedimento.

b) *Art. 5 e 54.* — Si è ritenuta più appropriata la dizione usata dall'articolo 310 del codice di procedura penale che sotto la denominazione di « ispezione corporale » differenzia gli accertamenti non consentiti dall'articolo 13 della costituzione, dagli altri che, come i rilievi segnaletici, sono previsti dall'articolo 309.

c) *Art. 7.* — Il comma aggiunto contempla il caso del danno arrecato ai terzi da un'azione degli organi di polizia resa necessaria per la tutela attuale e immediata della pubblica incolumità e applica il principio generale dell'articolo 2045 del codice civile, riconoscendo al terzo il diritto ad una indennità.

d) *Art. 25.* — La soppressione del secondo comma è dovuta alla introduzione del principio del rinnovo automatico, previsto, in via generale, dal terzo comma dell'articolo 12.

e) *Art. 33.* — L'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma è giustificato dalla ne-

cessità di assicurare anche agli esercizi pubblici una rappresentanza nella commissione comunale delle licenze che darà il parere anche per quelle dei pubblici esercizi.

f) *Art. 40.* — Il regime della esibizione dei documenti di identificazione e delle registrazioni presso alberghi, locande eccetera, viene notevolmente semplificato coll'emendamento sostitutivo di tutto l'articolo, surrogandosi — in via generale e salvo le debite eccezioni ivi previste — l'esibizione del documento di identificazione con la semplice dichiarazione delle generalità, sottoscritta dal titolare. Viene inoltre eliminato l'obbligo della comunicazione giornaliera all'autorità di pubblica sicurezza.

È prevista una sanzione contravvenzionale per l'indicazione di false generalità che non integri le ipotesi degli articoli 495 e 496 del Codice penale.

g) *L'art. 44,* anzichè modificare sopprime l'articolo 113. Resta ferma la disciplina delle affissioni prevista dal decreto legislativo 8 novembre 1948, n. 1417 e dalla legge 5 luglio 1961, n. 641.

h) *Nell'art. 47* si è ritenuto necessario inserire la distinzione fra l'organo che rilascia l'autorizzazione di polizia e quelli ai quali è demandato dalle leggi speciali l'accertamento della idoneità tecnica per l'esercizio della particolare attività tecnico-professionale.

i) *Nell'art. 52* si è voluto precisare che il principio della trasmissibilità è esteso anche agli istituti di vigilanza e di investigazione privata.

Infine, nel rivedere il testo, si opina che il secondo comma dell'articolo 67 debba essere emendato, mantenendo il principio della alternatività delle pene ivi previste, in conformità a quanto già era prescritto dal secondo comma dell'articolo 221 del testo unico in vigore, e anche in osservanza degli indirizzi generali della riforma.

* * *

Onorevoli senatori, è giunta l'ora di pervenire alla riforma della legge di pubblica sicurezza. Sarebbe veramente grave che si uscisse da questa legislatura senza avere adempiuto a questo dovere che spetta al potere legislativo e che da tempo, da troppo tempo, si attende sia adempiuto.

Esiste una volontà politica per dare al popolo italiano un testo conforme alle sue tradizioni ed alle sue istituzioni e sono certo che la discussione generale e quella dei singoli articoli di cui il testo si compone daranno la possibilità di dimostrare concretamente l'esistenza di questa volontà politica.

È un compito al quale ci si deve accingere con assoluta serenità e con quel senso di responsabilità che deve particolarmente manifestarsi nell'esercizio di un così alto potere come è quello di fare buone leggi, conformi contestualmente alle esigenze della libertà e della giustizia.

AJROLDI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 12, secondo comma, 60, 67, 72, 75, 91, 95, 97, 114, 117, primo, secondo e terzo comma, 122, 129, 130, 132, 141, 158, 212, 213, 217, 218, 219 e 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni contenute nella legge 8 luglio 1949, n. 478.

Art. 2.

L'articolo 1 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, assicura il libero esercizio dei loro diritti e vigila alla tutela della proprietà pubblica o privata; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo e, in mancanza, dal sindaco ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)**Art. 3.**

L'articolo 2 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il prefetto, nel caso di urgenza e di grave necessità pubblica, ha facoltà, nel rispetto delle norme della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico, di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica o della pubblica incolumità, limitatamente al tempo richiesto dalle esigenze medesime.

I provvedimenti anzidetti devono essere motivati, sono immediatamente esecutori e, nei casi in cui non abbiano carattere individuale, sono pubblicati a mezzo di manifesti e mediante inserzione nel foglio annunci legali della provincia ».

Art. 4.

L'articolo 3 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quattordici, aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta d'identità ha la durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona cui si riferisce.

La carta d'identità è titolo valido per lo espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali ».

Art. 5.

L'articolo 4 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza può obbligare le persone indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità a sottoporsi a rilie-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)**Art. 3.**

Identico:

« *Identico.*

I provvedimenti anzidetti devono essere adeguatamente motivati, sono immediatamente esecutori e, nei casi in cui non abbiano carattere individuale, sono pubblicati a mezzo manifesti e mediante inserzione nel foglio annunci legali della provincia ».

Art. 4.

Identico:

Il sindaco rilascia alle persone di età superiore agli anni quattordici, aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta d'identità ha la durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia del titolare.

Identico ».

Art. 5.

Identico:

L'autorità di pubblica sicurezza può obbligare le persone indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e coloro che non sono in grado o si rifiutino di provare la loro identità a sottoporsi a

(Segue: *Testo del Governo*)

vi descrittivi, fotografici, dattiloscopici e simili, con esclusione di ogni forma di ispezione personale.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone di cui al precedente comma di munirsi, entro un dato termine, della carta d'identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza ».

Art. 6.

L'articolo 6 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Avverso i provvedimenti previsti dal presente testo unico è dato ricorso alle autorità di pubblica sicurezza gerarchicamente superiori entro il termine di trenta giorni dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

Il Ministro dell'interno può annullare di ufficio i provvedimenti anche se definitivi ».

Art. 7.

L'articolo 7 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti legittimi dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge ».

Art. 8.

L'articolo 8 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le autorizzazioni di polizia sono personali e intrasmissibili.

Nei casi espressamente previsti dalla legge è ammessa la rappresentanza purchè il rap-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rilievi descrittivi, fotografici, dattiloscopici e simili, con esclusione di ogni forma di ispezione corporale.

Identico ».

Art. 6.

Identico:

« Salvo che la legge disponga altrimenti avverso i provvedimenti previsti dal presente testo unico è dato ricorso alle autorità di pubblica sicurezza gerarchicamente superiori entro il termine di trenta giorni dalla notizia del provvedimento.

Identico.

Identico.

Identico ».

Art. 7.

Identico:

« *Identico*.

Quando da un'azione resa necessaria per la tutela attuale e immediata della pubblica incolumità e sicurezza derivi un danno al diritto del terzo, a questi è dovuta una indennità ».

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

presentante possenga i requisiti necessari per conseguire la relativa autorizzazione e ottenga l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione medesima.

Nei casi e alle condizioni previsti dal precedente comma è consentito il trasferimento della titolarità delle autorizzazioni di polizia a chi dimostri di avere la disponibilità dei beni connessi all'esercizio della attività autorizzata e dei locali in precedenza occupati dal suo dante causa ».

Art. 9.

L'articolo 9 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Oltre le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, di sanità e buon costume ».

Art. 10.

L'articolo 10 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in caso di violazione di leggi, regolamenti o delle prescrizioni imposte a norma dell'articolo precedente ».

Art. 11.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 11 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto alla sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ovvero è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a un anno per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione o a chi non risulta, per la non buona condotta tenuta, idoneo all'esercizio dell'attività da autorizzare ».

Art. 12.

L'articolo 13 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

La validità delle autorizzazioni di polizia s'intende automaticamente rinnovata, di volta in volta, mediante l'adempimento da parte dei titolari — nei termini prescritti — degli oneri fiscali o di altra natura stabiliti dalla legge per i singoli casi.

Il rinnovo automatico è, tuttavia, escluso per le autorizzazioni relative alla fabbricazione, deposito, detenzione, trasporto, commercio e porto di armi, di prodotti esplosivi nonchè per il rinnovo dei decreti di attribuzione della qualifica di guardia particolare giurata ».

Art. 13.

L'articolo 15 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza, per finalità rientranti nell'adempimento dei suoi compiti, ha facoltà di invitare chiunque, con avviso adeguatamente motivato e tempestivamente notificato, a comparire davanti ad essa entro un termine stabilito.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

La trasgressione senza giustificato motivo all'invito notificato nei termini e nei modi di cui al comma precedente è punita con la ammenda da lire ventimila a ottantamila.

In casi eccezionali di necessità e urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata per due volte a comparire e non presentatasi nel termine prescritto senza giustificato motivo ».

Art. 14.

L'articolo 18 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso almeno tre giorni prima al questore o al dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza.

Il termine predetto può, per ragioni di urgenza e a richiesta dei promotori, essere abbreviato.

Con provvedimento da notificare a chi ha dato il preavviso il questore o il dirigente dell'ufficio può, per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, che devono essere concretamente e specificamente indicati nel provvedimento, vietare la riunione. Per gli stessi motivi e in particolare per assicurare la libera disponibilità di vie o piazze pubbliche, in relazione alle esigenze della circolazione, ovvero per evitare gravi disturbi alle occupazioni e alla quiete dei cittadini, può inoltre prescrivere modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento della riunione.

Il divieto e le modalità di svolgimento devono essere notificati ai promotori almeno 24 ore prima della riunione, salvo che le ragioni che determinano il provvedimento si manifestino dopo tale termine.

Se la riunione ha luogo senza preavviso o nonostante il divieto o se non sono osservate le prescritte modalità di svolgimento è in facoltà del dirigente del servizio di ordine pubblico di disporre lo scioglimento.

Coloro che promuovono, organizzano o dirigono riunioni le quali abbiano luogo sen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

Identico.« *Identico.**Identico.**Identico.*

Il divieto o le modalità di svolgimento devono essere notificati ai promotori almeno 24 ore prima della riunione, salvo che le ragioni che determinano il provvedimento si manifestino dopo tale termine.

*Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

za il preavviso sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire 40.000 a 160.000. Qualora la riunione si tenga nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite le sanzioni predette sono applicate congiuntamente. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali ».

Art. 15.

L'articolo 20 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le riunioni e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico possono essere sciolti quando in essi avvengano disordini ovvero siano commessi reati che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e la incolumità pubblica ».

Art. 16.

L'articolo 21 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« È vietata l'esposizione di bandiere, emblemi e altri simili mezzi espressivi che sono simbolo di vilipendio o di attentato all'ordinamento costituzionale dello Stato ».

Art. 17.

L'articolo 22 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Quando, nei casi previsti dagli articoli precedenti, occorre sciogliere una riunione o un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite o assembrate sono invitate a sciogliersi dal funzionario di pubblica sicurezza o, in sua assenza, dall'ufficiale o sottufficiale dei cara-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Identico.**Identico ».*

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

binieri o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presente, di grado più elevato ».

Art. 18.

Gli articoli 23 e 24 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« Se l'invito rimane senza effetto, è ordinato lo scioglimento con tre distinte intimazioni ad alta voce e percettibili, effettuate, se possibile, mediante idoneo mezzo acustico; se anche le intimazioni rimangono senza effetto o non possono essere effettuate per tumulto, rivolta od opposizione, lo scioglimento può essere eseguito con la forza.

Chiunque si rifiuta di obbedire all'ordine di scioglimento è punito con l'arresto da venti giorni a un anno o con l'ammenda da lire 12.000 a 160.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato; nei casi più gravi le predette sanzioni possono essere applicate congiuntamente ».

Art. 19.

L'articolo 25 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie, pratiche religiose, processioni ecclesiastiche o civili in luogo pubblico deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore o al dirigente l'ufficio distaccato di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 160.000 ».

Art. 20.

L'articolo 26 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può vietare, per i motivi indicati nel terzo comma dell'articolo 18, le manifestazioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere la

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

osservanza di determinate modalità di tempo e di luogo dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno 24 ore prima, salvo che le ragioni che determinano il provvedimento si manifestino dopo tale termine.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente ».

Art. 21.

Il secondo comma dell'articolo 27 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il questore, per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può prescrivere speciali cautele ».

Art. 22.

Gli ultimi due commi dell'articolo 35 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire 50.000 a 200.000.

L'acquirente o il cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 100.000 ».

Art. 23.

L'articolo 41 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Quando vi siano fondati sospetti della esistenza, in qualsiasi luogo pubblico o privato, di armi, munizioni o materie esplosive abusivamente detenute, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di necessità e urgenza, possono procedere, anche in tempo di notte, a perquisizione personale o domiciliare, in ogni caso osservate le disposizioni dell'articolo 304-ter, secondo capoverso

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

del Codice di procedura penale e, per quanto possibile, le altre norme sulla istruzione formale di cui allo stesso codice di procedura penale.

L'ufficiale precedente deve enunciare nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere, non oltre le 48 ore, il processo verbale all'autorità giudiziaria per la convalida ».

Art. 24.

Gli ultimi due commi dell'articolo 55 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire 50.000 a 100.000.

L'acquirente o il cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 100.000 ».

Art. 25.

L'articolo 62 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di immobili adibiti a magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono essere iscritti in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'ammenda da lire 30.000 a 160.000.

Alla stessa pena soggiacciono i proprietari e gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Identico:« *Identico.***Soppresso.***Identico.**Identico ».*

(Segue: *Testo del Governo*)

zio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza ».

Art. 26.

Gli articoli 68 e 71 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« Senza licenza del questore non si possono adibire luoghi pubblici o aperti al pubblico allo svolgimento di rappresentazioni teatrali o cinematografiche, feste da ballo, manifestazioni sportive o altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare scuole o sale pubbliche da ballo.

La licenza del questore è prescritta anche per le gare automobilistiche, corse di cavalli e simili. Per tali gare effettuate su strade ordinarie o per le gare aeronautiche si applicano le leggi speciali.

Le licenze di cui ai precedenti commi sono valide soltanto per i luoghi e per il tempo in esse indicati.

È consentita la rappresentanza ».

Art. 27.

L'articolo 69 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto ».

Art. 28.

L'articolo 70 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Sono vietati gli spettacoli o i trattenimenti pubblici contrari al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali.

Per la revisione dei film e dei lavori teatrali si applicano le disposizioni delle leggi speciali ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 29.

Gli articoli 74 e 82 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« I titolari della licenza prevista dall'articolo 68 prima di dar luogo alla rappresentazione teatrale o di arte varia devono depositare presso il questore un esemplare della produzione, munito del nulla osta alla rappresentazione, qualora sia prescritto.

L'autorità di pubblica sicurezza o gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, da essa preposti al servizio, possono ordinare la sospensione o la cessazione di qualunque spettacolo o trattenimento e, ove occorra, lo sgombero del locale in caso di gravi disordini o di pericolo per la pubblica incolumità o di offese al buon costume.

Qualora la sospensione o la cessazione avvengano per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo o il trattenimento, può essere ordinata altresì la restituzione del prezzo d'ingresso agli spettatori.

Dei provvedimenti adottati dovrà essere subito data comunicazione al prefetto ».

Art. 30.

Il primo comma dell'articolo 80 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza di cui al precedente articolo 68 prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio o di altra urgente necessità ».

Art. 31.

Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico predetto è sostituito dai seguenti:

« Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 29.

Identico.

Art. 30.

Identico.

Art. 31.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande non alcoliche, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi da rimessa, da noleggio e per riparazioni di autoveicoli e motoveicoli e simili.

I giuochi leciti nei pubblici esercizi sono autorizzati dal questore ».

Art. 32.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 88 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Per le corse dei cavalli negli ippodromi l'esercizio di totalizzatori e scommesse a libro tanto negli ippodromi quanto fuori di essi è consentito soltanto all'Unione nazionale incremento razze equine e alle società, enti e persone da questa delegate ai sensi della legge 24 marzo 1942, n. 315.

I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a 200.000 ».

Art. 33.

L'articolo 90 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le domande di licenze o di autorizzazioni sono presentate al sindaco che, entro 60 giorni dalla presentazione, le trasmette al questore col proprio parere.

Il sindaco, sulle istanze intese ad ottenere la licenza o l'autorizzazione per lo spaccio di bevande alcoliche ed analcoliche, si pronuncia previo avviso della Commissione comunale prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, e dell'ufficiale sanitario del Comune ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 32.

Identico.

Art. 33.

Identico:

« *Identico.*

Il sindaco, sulle istanze intese ad ottenere la licenza o l'autorizzazione per lo spaccio di bevande alcoliche ed analcoliche, si pronuncia previo avviso della Commissione comunale prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, integrata da un rappresentante dei pubblici esercizi, e dell'ufficiale sanitario del Comune ».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 34.

L'articolo 92 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Oltre a quanto previsto dall'articolo 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'articolo 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per infrazioni alle norme in materia di sostanze stupefacenti, o per delitti commessi in stato di ubriachezza, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo ».

Art. 35.

L'articolo 98 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcoliche di qualsiasi specie e gli ospedali, i cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto sono stabilite con ordinanza del prefetto.

Per le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo possono essere determinate distanze diverse da quelle fissate in linea generale per gli altri comuni della provincia o, in caso di effettive esigenze turistiche, i limiti di distanza possono essere fissati soltanto con riferimento agli ospedali, alle chiese e agli altri luoghi destinati al culto ».

Art. 36.

Il terzo comma dell'articolo 99 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Tale termine non può essere superiore a sei mesi, salvo il caso di forza maggiore ».

Art. 37.

L'articolo 100 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Oltre che nei casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 34.

Identico.

Art. 35.

Identico.

Art. 36.

Identico.

Art. 37.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone condannate per delitti non colposi o comprese nelle categorie elencate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata ».

Art. 38.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 103 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« Per esigenze turistiche le licenze di cui all'articolo 86 nonchè le speciali autorizzazioni prevedute dall'articolo 89 possono avere durata limitata al periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone ».

Art. 39.

L'articolo 108 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non possono affittarsi camere o appartamenti mobiliati nè può darsi alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare l'esercizio dell'attività indicata in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'articolo 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti lo sfruttamento della prostituzione altrui o il giuoco d'azzardo o si faccia uso di sostanze stupefacenti ».

Art. 40.

L'articolo 109 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 38.

Identico.

Art. 39.

Identico.

Art. 40.

Identico:

« Gli albergatori, i locandieri e coloro che gestiscono pensioni o case di cura o altri-

(Segue: *Testo del Governo*)

menti danno alloggio per mercede, non possono dare alloggio a persone non munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità, rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, purchè munito della fotografia del titolare.

Per le comitive organizzate composte di almeno dieci persone il capo gruppo è tenuto a esibire un proprio documento di identificazione e a produrre un elenco da lui sottoscritto, contenente le generalità degli altri componenti il gruppo.

Gli esercenti di cui al primo comma devono tenere un registro nel quale sono indicate le generalità di tutte le persone alloggiate e devono comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza di tali persone.

Salvo le pene stabilite dal codice penale, nel caso di trasgressione la licenza può essere sospesa e, qualora la trasgressione si ripeta, può essere revocata.

In via eccezionale può essere dato alloggio alle persone sfornite di documento di identità.

In tal caso l'esercente deve registrare le generalità dichiarate dalla persona alloggiata, dandone immediata notizia all'ufficio di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

menti danno alloggio per mercede, devono prendere nota delle generalità dichiarate dalle persone alloggiate, le quali ne confermano l'autenticità apponendo la loro firma.

Per gli stranieri devono essere registrate le generalità risultanti dal passaporto o da altro documento idoneo ad attestarne l'identità ed accertati gli estremi del documento esibito.

Per le comitive organizzate, anche se composte da stranieri ed in numero non inferiore a dieci persone, devono essere registrate le generalità del capo gruppo, risultanti da documento idoneo ad attestarne l'identità e accertati gli estremi del documento esibito. Il capo-gruppo è tenuto a produrre un elenco da lui sottoscritto contenente le generalità degli altri componenti del gruppo da allegarsi al registro a cura dell'esercente.

Per i minori non accompagnati da persona maggiorenne deve essere richiesta l'esibizione di un documento di identificazione; per i minori accompagnati l'esibizione del documento di identificazione deve essere richiesta a chi li accompagna, il quale deve altresì indicare sotto la propria responsabilità le generalità del minore.

Gli esercenti sono tenuti ad esibire le registrazioni o il registro delle persone alloggiate a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Salvo le pene stabilite dal codice penale agli esercenti resisi responsabili di infrazioni agli obblighi sopracitati può essere sospesa la licenza, e qualora l'infrazione si ripeta, la licenza può essere revocata.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque dichiara false generalità è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 4.000 a lire 200.000 ».

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dell'Arma dei carabinieri ».

Art. 41.

I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 110 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« L'uso di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici da giuoco è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi o congegni automatici o semiautomatici da giuoco quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata.

Gli apparecchi e i congegni saranno confiscati.

L'uso di apparecchi o di congegni da trattamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è autorizzato dal questore ».

Art. 42.

L'articolo 111 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non si può esercitare senza iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza l'arte tipografica, litografica, fotografica o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica e chimica in molteplici esemplari.

L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia certificato dell'avvenuta iscrizione con l'espressa indicazione dei locali in cui l'attività deve essere svolta.

E ammessa la rappresentanza ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 41.

Identico.

Art. 42.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 43.

L'articolo 112 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« È fatto divieto di esporre, affiggere, mettere in circolazione figure, disegni, scritti offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza, o che divulgino i mezzi rivolti a procurare l'aborto ovvero che divulgino mezzi rivolti a impedire la procreazione, quando, per il modo come sono redatti, offendano il buon costume, o comunque, quando la divulgazione stessa sia fatta a scopo di lucro ».

Art. 44.

L'articolo 113 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, chiunque intende affiggere o diffondere in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, scritti o disegni ovvero fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico o collocare iscrizioni anche se lapidarie, deve depositare almeno dodici ore prima presso la questura o il locale ufficio distaccato di pubblica sicurezza due copie degli scritti o disegni o comunque del testo delle comunicazioni o delle iscrizioni.

Il termine può, per ragioni di urgenza, essere abbreviato.

L'obbligo predetto non si applica agli scritti, disegni o comunicazioni delle autorità o delle pubbliche amministrazioni, a quelli elettorali, a quelli destinati esclusivamente alla pubblicità commerciale, nonchè ai giornali.

Qualora gli stampati, i disegni o le comunicazioni integrino gli estremi di un reato o abbiano contenuto contrario al buon costume, il questore, entro ventiquattro ore dal deposito, ne può vietare in tutto o in parte la diffusione o il collocamento con provvedimento motivato da notificare immediatamente al procuratore della Repubblica per la convalida; ove questa non in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 43.

Identico.

Art. 44.

L'articolo 113 del testo unico predetto è soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

tervenga nelle successive ventiquattro ore il provvedimento si intende revocato e privo di ogni effetto.

Avverso il decreto di convalida è ammesso ricorso nel termine di cinque giorni dalla notifica al procuratore generale presso la Corte di appello, il quale decide entro i cinque giorni successivi.

Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dalle competenti autorità comunali in conformità delle norme vigenti in materia.

Le affissioni effettuate senza l'osservanza delle norme contenute nel presente articolo sono rimosse a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, alla quale spetta, altresì, di impedire qualsiasi altra comunicazione o manifestazione che sia in contrasto con le norme medesime ».

Art. 45.

L'articolo 115 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non possono aprirsi o condursi agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita o di esposizione, senza licenza del questore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo, sono comprese le agenzie per disbrigo di pratiche o per l'acquisizione di documenti per conto terzi.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza ».

Art. 46.

L'articolo 121 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di scritti o disegni, di cantante, suonatore, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, accompagnatore d'albergo, guarda-macchine e barcaiolo, senza previa iscrizione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)**Art. 45.***Identico.***Art. 46.***Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.

L'iscrizione non è subordinata alle condizioni previste negli articoli 11 e 12, salva la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di ricusarla alle persone indicate negli articoli stessi e ai minori degli anni 18 idonei ad altri mestieri.

È vietata l'attività di ciarlatano ».

Art. 47.

Il primo comma dell'articolo 123 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le guide, gli interpreti, i corrieri, gli assistenti turistici, i portatori alpini e i maestri di sci devono ottenere la licenza del questore ».

Art. 48.

L'articolo 124 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I mestieri previsti dagli articoli 121 e 123 possono essere esercitati dagli stranieri a condizione di reciprocità ».

Art. 49.

All'articolo 126 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma:

« È consentita la rappresentanza ».

Art. 50.

All'articolo 127 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma:

« È consentita la rappresentanza ».

Art. 51.

L'articolo 128 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I commercianti di cose antiche ed usate e le persone indicate nell'articolo 127 non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 47.

Identico:

« Le guide, gli interpreti, i corrieri, gli assistenti turistici, le guide e i portatori alpini, i maestri e gli aspiranti maestri di sci devono ottenere la licenza del questore, fermo restando l'accertamento dell'idoneità tecnica previsto dalle rispettive leggi speciali ».

Art. 48.

Identico.

Art. 49.

Identico.

Art. 50.

Identico.

Art. 51.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

possono compiere operazioni in preziosi usati se non con persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

Le operazioni anzidette devono essere giornalmente riportate in un registro in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Per usato deve intendersi l'oggetto prezioso rimesso in circolazione dopo essere pervenuto a qualsiasi titolo in possesso di chi non sia titolare di licenza per la vendita di preziosi.

Il registro predetto deve essere esibito agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, a ogni loro richiesta.

L'esercente che ha comprato cose preziose non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i commercianti o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica ».

Art. 52.

L'ultimo comma dell'articolo 134 del testo unico predetto è sostituito dai seguenti commi:

« In ogni caso detta licenza non consente l'esercizio di pubbliche funzioni o limitazioni delle libertà costituzionali.

È consentita la rappresentanza ».

Art. 53.

L'articolo 138 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le guardie particolari devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) avere raggiunto la maggiore età;
- 3) essere fisicamente idoneo;
- 4) avere conoscenza elementare delle leggi penali e di pubblica sicurezza attinen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 52.

Identico:

« *Identico.*

È consentita la rappresentanza e la trasmissibilità ai sensi dell'articolo 8 ».

Art. 53.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

ti al servizio e dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi;

5) essere persona di ottima condotta;

6) non avere riportato condanna per delitto non colposo.

Le guardie particolari devono essere iscritte all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal questore ».

Art. 54.

L'articolo 144 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero a esibire i documenti d'identificazione di cui è provvisto e a dare i richiesti chiarimenti.

Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi descrittivi, fotografici, dattiloscopici e simili, con esclusione di ogni forma d'ispezione personale ».

Art. 55.

L'articolo 150 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dall'articolo 10 della Costituzione in materia di diritto di asilo e stabilito dal codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal territorio dello Stato e accompagnati alla frontiera.

Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre l'espulsione e lo accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.

Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunciati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente.

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)***Art. 54.**

Identico:

« *Identico.*

Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi descrittivi, fotografici, dattiloscopici e simili, con esclusione di ogni forma di ispezione corporale ».

Art. 55.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'espulsione per motivi di ordine pubblico, preveduta dal primo capoverso di questo articolo è pronunciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri ».

Art. 56.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 152 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 10 della Costituzione in materia di diritto di asilo, i prefetti hanno facoltà di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive province i quali non sappiano dare contezza di sè o siano sprovvisti di mezzi. I prefetti delle province di confine possono, per gli stessi motivi, respingere gli stranieri alla frontiera ovvero allontanarli dai comuni di frontiera mediante foglio di via obbligatorio.

In caso di urgenza i prefetti possono adottare i provvedimenti previsti dal comma precedente per motivi di ordine pubblico, riferendone al Ministro ».

Art. 57.

Il secondo comma dell'articolo 156 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« La licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni o di finanziamento dei partiti politici, della stampa, delle associazioni sindacali e può essere negata soltanto per ragioni di tutela della pubblica fede, della tranquillità e della libertà dei cittadini ».

Art. 58.

L'articolo 157 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni e per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 56.

Identico.

Art. 57.

Identico.

Art. 58.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

fondati motivi di sicurezza pubblica o pubblica moralità, hanno facoltà di ordinare, a chiunque, di dare sufficienti indicazioni sulla propria identità personale, procedendo al loro fermo qualora non vi ottemperino.

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, possono altresì fermare le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere un delitto e quelle, riconducibili nelle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che manifestino un comportamento concretamente pericoloso per la pubblica sicurezza o per la moralità pubblica.

Le persone fermate possono essere sottoposte a perquisizione personale, di cui dovrà essere redatto processo verbale.

L'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora in cui il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di pubblica sicurezza, nelle quarantotto ore dal fermo, deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato eseguito, insieme con il verbale di perquisizione e i risultati delle indagini e dei provvedimenti adottati.

Se il fermo non è convalidato entro le successive quarantotto ore il fermato è immediatamente rilasciato.

Il fermo, se necessario, può essere prorogato fino al settimo giorno dall'avvenuta esecuzione, qualora l'ufficiale di pubblica sicurezza procedente ne faccia motivata richiesta prima dello scadere del termine indicato nel precedente comma.

Del decreto di convalida e di quello di proroga è data comunicazione all'interessato.

Nei comuni ove non ha sede un ufficio distaccato di pubblica sicurezza o comando di ufficiale dei carabinieri, la facoltà e gli adempimenti attribuiti, a norma delle disposi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

zioni precedenti, agli ufficiali di pubblica sicurezza, sono demandati ai sottufficiali comandanti le stazioni dell'Arma dei carabinieri ».

Art. 59.

L'articolo 162 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I condannati per delitto non colposo a pena detentiva o per contravvenzione alla sorveglianza speciale o che devono essere sottoposti alla libertà vigilata, hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza ».

Art. 60.

Il terzo comma dell'articolo 163 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio ».

Art. 61.

L'articolo 209 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'osservanza dell'articolo 18 della Costituzione, il prefetto può chiedere ai dirigenti o rappresentanti di associazioni o enti, che svolgono in tutto o in parte la propria attività entro il territorio della provincia, a esclusione dei partiti politici e delle associazioni sindacali, la comunicazione di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè notizie sulla loro organizzazione e attività. Alla richiesta deve essere ottemperato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima.

Nel caso di inottemperanza alla richiesta o di comunicazione di notizie o documenti inesatti o incompleti, si applica la pena dell'arresto da un mese a un anno ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 59.

Identico.

Art. 60.

Identico.

Art. 61.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 62.

L'articolo 210 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni segrete è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a quattrocentomila.

Chiunque vi partecipa è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila.

Lo scioglimento delle associazioni segrete e di quelle di cui al decreto-legge 14 febbraio 1948, n. 43, convertito nella legge 17 aprile 1956, n. 561, è disposto con la sentenza di condanna ».

Art. 63.

L'articolo 211 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non possono essere costituite senza il nulla osta del Ministro dell'interno associazioni fra stranieri ».

Art. 64.

L'articolo 214 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nei casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo provvede con decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione alla tutela dell'ordine e della sicurezza, dichiarando lo stato di pericolo pubblico e adottando le misure per farvi fronte ».

Art. 65.

L'articolo 215 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può adottare i provvedimenti provvisori indispensabili per la tutela dell'ordi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 62.

Identico.

Art. 63.

Identico.

Art. 64.

Identico.

Art. 65.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ne e della sicurezza pubblica, limitati al periodo strettamente necessario.

Tali provvedimenti, ove riguardino singole persone, sono comunicati al procuratore della Repubblica entro quarantotto ore per la convalida e, se questa non intervenga nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ».

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66.

L'articolo 220 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli articoli 19, 24 e 216 di questo testo unico ».

Art. 67.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, saranno emanate norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge coordinate con il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le contravvenzioni alle disposizioni di cui all'emanando regolamento sono punite con l'arresto sino a 3 mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila.

Fino a quando non sarà emanato il suindicato regolamento le contravvenzioni al vigente regolamento, in quanto non siano incompatibili con le norme di cui alla presente legge, sono punite con le sanzioni previste nel comma precedente.

Art. 68.

Sono attribuite al prefetto le competenze del Ministro dell'interno di cui ai seguenti articoli del vigente testo unico delle leggi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66.

Identico.

Art. 67.

Identico.

Art. 68.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

di pubblica sicurezza: 28, primo comma; secondo comma limitatamente alle uniformi militari e 46 limitatamente alla vendita e al trasporto.

Sono attribuite al questore le competenze del prefetto di cui ai seguenti articoli del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 42, terzo comma; 44, secondo comma; 47; 89; 96, secondo comma; 107; 133, secondo comma; 134, primo comma.

È attribuita all'autorità locale di pubblica sicurezza la competenza del questore di cui all'articolo 96, primo comma, del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono altresì attribuite al questore le competenze del prefetto di cui ai seguenti articoli del Regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 96, secondo comma; 230 e 254.

Art. 69.

I questori possono delegare ai dirigenti gli uffici sezionali e distaccati di pubblica sicurezza l'esercizio delle attribuzioni di cui ai seguenti articoli del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 31, secondo comma; 33; 35, terzo comma; 37; 42, terzo comma; 55, terzo comma, e 86 per la parte che concerne gli stabilimenti di bagni, le autorimesse e gli alberghi diurni.

Le competenze demandate al questore quale autorità locale di pubblica sicurezza possono essere delegate ai dirigenti gli uffici sezionali di pubblica sicurezza.

Art. 70.

Ai componenti le commissioni previste dalla presente legge spetta il gettone di presenza nella misura stabilita dalle norme vigenti.

I sopralluoghi, sia a carico dello Stato, sia a carico dei privati, sono retribuiti con una indennità corrispondente ad un gettone di presenza; per quelli effettuati fuori sede spetta altresì l'indennità di missione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 69.

Identico.

Art. 70.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 71.

La Commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 49 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è composta dal questore o da chi ne fa le veci, che esercita anche le funzioni di presidente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, da un funzionario dell'Ispettorato del lavoro nonchè da un ufficiale dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, da un ingegnere del genio civile o delle miniere, competente in materia di esplosivi. Un funzionario di pubblica sicurezza o un segretario di polizia adempie alle funzioni di segretario.

Nei casi in cui le determinazioni riflettono depositi di esplosivi, da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere.

Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della Commissione, si applicano le disposizioni del precedente articolo.

Art. 72.

La commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da:

- a) il presidente;
- b) il direttore della divisione polizia amministrativa della direzione generale della pubblica sicurezza;
- c) due esperti designati dal Ministro dell'interno;
- d) due rappresentanti della direzione generale dei servizi antincendi e della protezione civile del Ministero dell'interno, uno dei quali in servizio presso l'ispettorato tecnico;
- e) due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio da designarsi tra il personale tecnico della direzione generale delle miniere e della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 71.

Identico.

Art. 72.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da designarsi tra il personale tecnico della direzione generale dei rapporti di lavoro;

g) un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile appartenente all'istituto sperimentale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

h) un rappresentante del Ministero della marina mercantile appartenente alla direzione generale del demanio marittimo e dei porti;

i) un rappresentante del Ministero della difesa-marina esperto in esplosivi;

l) un rappresentante del Ministero della difesa-aeronautica esperto in esplosivi;

m) un rappresentante del Ministero della difesa-esercito da designarsi tra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare;

n) un rappresentante del Ministero della difesa-esercito appartenente alla direzione generale di artiglieria o del genio da designarsi tra gli ufficiali generali o superiori;

o) un direttore di stabilimento militare di esplosivi.

È in facoltà del Ministro dell'interno di ripartire la commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla direzione generale della pubblica sicurezza adempie alle funzioni di segretario.

Ai componenti della commissione consultiva è assegnato un compenso mensile forfettario fissato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 73.

La competenza del prefetto al rilascio dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di ascensori, per trasporto di persone o di materiale accompagnato da persone è trasferita al genio civile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 73.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 74.

I requisiti e le condizioni stabilite dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza modificato con l'articolo 53 della presente legge, sono prescritti anche per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 43 del testo unico sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690.

L'accertamento del requisito di cui al numero 4 dell'articolo 138 non è prescritto nei confronti delle guardie particolari la cui nomina sia stata approvata dal prefetto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 75.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni e quelle della presente legge, apportandovi le modifiche necessarie per il coordinamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 74.

Identico.

Art. 75.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 566

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TERRACINI ED ALTRI

Nuova legge di pubblica sicurezza**TITOLO I.****DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI
COSTITUZIONALI DI LIBERTA' POLITICA
E RELIGIOSA****CAPO I.***Attribuzioni dell'Autorità di pubblica
sicurezza e garanzie della uguaglianza
dei cittadini davanti alla legge.***Art. 1.**

L'Autorità di pubblica sicurezza tutela la incolumità e la sicurezza delle persone; la proprietà pubblica e privata; e assicura ai cittadini il libero esercizio dei loro diritti.

Presta soccorso nelle pubbliche calamità e nei privati infortuni; cura la osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, e dei provvedimenti delle autorità.

Adempie gli altri compiti che le sono attribuiti dalle leggi.

A richiesta delle parti interviene per la bonaria composizione dei dissidi privati.

Art. 2.

L'autorità di pubblica sicurezza dipende dal Governo della Repubblica nei limiti delle leggi e salvo quanto è stabilito negli ordinamenti regionali a statuto speciale.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale sono esercitate dal Questore; quelle della autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo; e dove l'ufficio non esista dal Sindaco.

Art. 3.

Al fine di garantire ai cittadini la imparzialità della pubblica amministrazione, è vietato in qualsiasi circostanza, per qualsiasi fine e sotto ogni forma, impartire ordini, disposizioni, istruzioni che comportino un'attività comunque contraria all'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 4.

Le violazioni dei divieti previsti dall'articolo 3 e ogni altra attività comunque ad essi contraria, sono punite con l'arresto da quindici giorni a tre anni o con l'ammenda da lire tremila a quattrocentomila.

Art. 5.

È vietato schedare i cittadini in base alla fede religiosa, alle opinioni politiche, alla appartenenza ad organizzazioni politiche, sindacali, cooperative, assistenziali e culturali: nonchè in base alle attività che essi svolgono appartenendo alle predette organizzazioni o simpatizzando per esse.

Art. 6.

È vietato a chiunque anche se è investito di pubbliche funzioni, agli organi politici dello Stato nonchè agli organi della pubblica amministrazione, chiedere per qualsiasi finalità all'autorità di pubblica sicurezza, alla polizia giudiziaria, alle agenzie di investigazioni o ad investigatori privati, informazioni sulla fede religiosa o politica, nonchè sull'attività religiosa, politica, sindacale del cittadino.

Se le predette informazioni sono richieste non devono essere fornite. Se sono fornite nonostante il divieto, di esse non si deve tener conto.

È vietato all'autorità di pubblica sicurezza, alla polizia giudiziaria, alle agenzie di investigazione e agli investigatori privati

fornire le informazioni di cui al primo comma, anche nelle denunce, nei rapporti, nelle testimonianze all'autorità giudiziaria o amministrativa, nonché alle autorità politiche e agli organi della pubblica amministrazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni degli articoli 5 e 6 sono puniti con l'arresto da cinque giorni a tre anni o con l'ammenda da lire diecimila a quattrocentomila.

La pena è aggravata per chi faccia schedare i cittadini o richieda le informazioni vietate.

CAPO II.

Dell'esercizio del diritto di riunione in luogo pubblico.

Art. 8.

I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne preavviso, salvo che si tratti di riunione elettorale, almeno settantadue ore prima all'autorità locale di pubblica sicurezza o al Questore.

La riunione può essere vietata soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Il divieto deve essere motivato e contenere, a pena di nullità, la specificazione dei fatti che costituiscono un effettivo attuale pericolo per la sicurezza o la incolumità pubblica, nonché le ragioni per le quali la predetta situazione di pericolo non possa essere rimossa al fine di garantire ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto di riunione.

Il divieto deve essere comunicato con atto scritto entro le 24 ore dal preavviso, almeno ad uno dei promotori della riunione.

Il divieto comunicato oltre il predetto termine è considerato inesistente ad ogni effetto. Contro il divieto dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso ricorso al Tribunale competente per territorio, che — uditi i ricorrenti — decide d'urgenza e co-

munque non oltre le ventiquattro ore in Camera di consiglio.

Il provvedimento del Tribunale non è soggetto ad appello.

Art. 9.

Quando la riunione in luogo pubblico è promossa a causa di situazioni o di eventi che hanno immediata ripercussione nella pubblica opinione, il preavviso è dato almeno due ore prima e deve indicare il fatto che ha immediata ripercussione nella pubblica opinione.

In tal caso la riunione potrà essere vietata soltanto quando in essa insorgano gravi disordini che non possono essere altrimenti sedati e comportino un pericolo effettivo ed attuale per la sicurezza o la incolumità pubblica.

Art. 10.

Per le riunioni in luogo pubblico comunque connesse con scioperi o agitazioni sindacali, si applicano le norme per le pubbliche riunioni nel tempo dei comizi elettorali.

Non possono essere vietati gli assembramenti e i cortei di lavoratori in sciopero o in agitazione sindacale; nè la propaganda collettiva o individuale dello sciopero o delle rivendicazioni dei lavoratori anche nelle adiacenze dei luoghi di lavoro.

Art. 11.

Durante le riunioni è vietato ai funzionari ed agli agenti di pubblica sicurezza interrompere gli oratori, salvo il caso preveduto dall'articolo 414 del Codice penale.

Art. 12.

I promotori di una riunione in luogo pubblico che ne omettano il preavviso sono puniti — se la riunione avvenga — con l'ammenda sino a lire trentamila.

La stessa pena si applica ai promotori di una riunione in luogo pubblico che sia stata

vietata, sempre che la riunione avvenga; nonchè a coloro che nelle predette riunioni prendano la parola per pronunziarvi discorsi essendo a conoscenza dell'omesso preavviso o del divieto.

Art. 13.

Gli assembramenti e le riunioni in luogo pubblico possono essere disciolte soltanto quando insorgano in essi gravi disordini che non possono essere altrimenti sedati e tali da comportare un pericolo effettivo ed attuale per la sicurezza o la incolumità pubblica.

Possono essere impedito o disciolte le riunioni in luogo pubblico che siano state vietate, o delle quali sia stato omesso il preavviso.

Art. 14.

Le riunioni in luogo pubblico sono vietate nella ipotesi prevista dall'articolo 9, e disciolte o impedito con la forza nei casi di cui al precedente articolo, per ordine del Sindaco o di un Assessore delegato, impartito all'autorità di pubblica sicurezza presente o in mancanza all'ufficiale o al sottufficiale dei carabinieri.

La stessa disposizione si applica per lo scioglimento degli assembramenti in luogo pubblico.

Nei casi previsti dai due commi precedenti il Sindaco ne fa relazione al Consiglio comunale che a tal fine deve essere convocato di urgenza a norma degli articoli 124 e 125 della legge comunale e provinciale.

Art. 15.

Quando occorre impedire o disciogliere una riunione o un assembramento in luogo pubblico, devono essere osservate le seguenti modalità:

a) le persone riunite o assembrate sono invitate a disperdersi dal Sindaco o da un Assessore delegato;

b) se l'invito rimane senza effetto il Sindaco o il suo delegato, con tre distinte in-

timazioni, precedute ciascuna da uno squillo prolungato di segnale acustico, ordina alle persone di disperdersi avvertendo che altrimenti interverrà la forza pubblica;

c) soltanto dopo che le tre intimazioni siano rimaste senza effetto, il Sindaco o il suo delegato può ordinare l'intervento della forza pubblica a norma dell'articolo precedente.

Art. 16.

La forza pubblica procede allo scioglimento sperando ogni mezzo persuasivo.

Il ricorso alla coercizione fisica è ammesso soltanto in caso di resistenza attiva, con mezzi proporzionati alla situazione di fatto e sempre con rispetto della dignità e della incolumità dei cittadini e dei loro beni.

È vietato dotare di armi le forze di polizia in servizio per pubbliche riunioni o manifestazioni.

È vietato usare qualsiasi mezzo di coercizione fisica contro coloro che durante le operazioni di scioglimento si allontanano dal luogo della riunione.

Art. 17.

Non è punibile chi obbedendo alla intimazione di scioglimento si ritira dalla riunione.

Chi non ottempera all'ordine di scioglimento impartito a norma delle disposizioni precedenti, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire cinquantamila.

Il Sindaco o il suo delegato che disponga lo scioglimento di una riunione o di un assembramento in violazione delle norme della presente legge è punito con l'arresto da tre mesi a due anni.

Si applica la pena dell'arresto sino ad un anno a chi proceda allo scioglimento di una riunione o di un assembramento violando le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 18.

In occasione di pubbliche riunioni è vietato l'intervento, salvo che per servizio di onore, di forze che non siano per funzione istituzionale, di pubblica sicurezza.

Art. 19.

Quando uno dei reati previsti dagli articoli 575, 582, in relazione con gli articoli 583-781, 584, 605 primo comma del Codice penale è commesso contro una persona comunque preposta alla sicurezza pubblica, nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni o del servizio in pubbliche riunioni le pene sono aumentate.

Art. 20.

L'autorità di pubblica sicurezza comunica immediatamente al Sindaco per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli, le riunioni preavvisate, i divieti opposti, nonché gli assembramenti e le riunioni in luogo pubblico, che comunque hanno luogo.

CAPO III.

Dell'esercizio del diritto di riunione privata e in luogo aperto al pubblico.

Art. 21.

Al fine di garantire ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto di riunirsi in privato od in luogo aperto al pubblico, i Comuni apprestano gli appositi locali il cui uso è concesso ai richiedenti in base alle modalità e con il corrispettivo stabiliti dai Consigli comunali.

Art. 22.

Per gli scopi di cui all'articolo precedente l'uso dei locali di pubblico spettacolo o di trattenimento pubblico, dei campi sportivi e degli stadi, è libero durante il tempo in cui essi non siano impegnati per le loro attività, ferma l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle leggi o dai regolamenti.

L'uso è subordinato ad equo corrispettivo.

Quando concorrano giustificate ragioni può essere subordinato anche a cauzione o a personale garanzia per la riparazione di eventuali danni.

Se vi sia dissenso sull'ammontare del corrispettivo o sulla cauzione, il Pretore su ricorso dell'interessato convoca d'urgenza le parti avanti a sé, e cerca di conciliarle. Se la conciliazione non avviene o l'altra parte non compare, il Pretore con ordinanza esecutiva stabilisce in via provvisoria il corrispettivo e, ove occorra, l'ammontare della cauzione; e destina l'udienza per la trattazione del merito. Se la controversia eccede per valore la sua competenza, dati i provvedimenti di cui al precedente comma, rimette le parti davanti al Tribunale.

Art. 23.

Su conforme parere del Consiglio comunale il Sindaco stabilisce quali locali per particolare pregio artistico, non possono essere concessi per l'uso previsto dal precedente articolo, e determina le modalità dell'uso degli stadi e dei campi sportivi.

TITOLO II.

DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA'
CONDIZIONATO AD ATTESTAZIONE
DI NULLA OSTA O A RILASCIO
DI LICENZA

CAPO I.

Dei provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza e della loro esecuzione.

Art. 24.

Nei limiti delle leggi e dei regolamenti la autorità di pubblica sicurezza rilascia attestazioni di nulla osta e licenze; stabilisce prescrizioni ed emana gli altri provvedimenti consentiti.

Le persone alle quali sono rilasciati nulla osta o licenze anche del Sindaco, devono essere muniti dell'attestazione di nulla osta e della licenza da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti della pubblica sicurezza; o della polizia municipale.

Art. 25.

Quando sia ammessa la rappresentanza nell'esercizio di una attività condizionata da licenza, il rappresentante deve possedere i requisiti stabiliti dalla legge.

Constatato che nei confronti della persona designata non sussista alcuna causa ostantiva, l'autorità di pubblica sicurezza rilascia il nulla osta.

Art. 26.

Salvo che la legge disponga altrimenti i provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono impugnabili con ricorso in via gerarchica entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Esso è deciso entro trenta giorni dalla notifica, sempre che non sia intervenuto provvedimento interlocutorio. In tal caso il ricorso deve essere deciso entro sessanta giorni dalla impugnazione.

Trascorsi i predetti termini senza decisione di merito il provvedimento impugnato si considera tacitamente annullato.

Contro il provvedimento definitivo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato anche per il merito.

Art. 27.

I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa.

Qualora gli interessati non vi ottemperino sono adottati, salvi i casi di urgenza, previa diffida di tre giorni, i provvedimenti necessari per la esecuzione di ufficio.

L'impiego della forza pubblica è ammesso solo in caso di forza maggiore e con provvedimento motivato.

La nota delle spese per la esecuzione di ufficio è resa esecutiva dal Questore ed è rimessa all'esattore che provvede alla riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

CAPO II.

Del rilascio di attestazione di nulla osta per attività il cui esercizio dipende dalla inesistenza di condizioni personali ostantive.

Art. 28.

Chiunque intenda esercitare un'attività condizionata alla inesistenza di condizioni personali ostantive, deve farne comunicazione scritta al Questore corredandola di certificazione della Procura della Repubblica, dalla quale risulti che non sussiste nei suoi confronti alcuna delle condizioni ostantive previste dalla legge; e chiedere la attestazione di nulla osta.

Il Questore entro giorni quindici dalla comunicazione rilascia attestazione di nulla osta.

Il nulla osta è negato con provvedimento motivato a pena di nullità, soltanto per cause previste dalla legge e con specificazione dei fatti giustificativi del diniego.

Art. 29.

In ogni momento quando sopraggiungano o vengano a risultare condizioni ostantive, il Questore revoca il nulla osta con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

L'attività soggetta a nulla osta può essere sospesa per un periodo non superiore a mesi tre quando siano state accertate violazioni di leggi o di regolamenti o di prescrizioni stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza.

Può essere altresì sospesa quando sia pendente giudizio e la incolpazione riguarda ipotesi che comportino la revoca del nulla osta.

Nel caso previsto dal precedente comma, il provvedimento è disposto secondo la competenza, o dal Pretore o dal Pubblico Ministero, o dal Giudice istruttore se si procede con istruttoria formale.

Art. 30.

Contro il provvedimento del Questore di diniego, di sospensione o di revoca del nulla osta, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione può essere proposto ricorso anche per il merito al Consiglio di Stato che decide in Camera di Consiglio.

Entro giorni quindici dalla notifica della decisione di accoglimento del ricorso, il Questore deve provvedere in conformità.

Art. 31.

Salve disposizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, il nulla osta è negato:

- 1) al minore non emancipato;
- 2) all'interdetto o all'inabilitato;
- 3) a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ad anni tre per delitto non colposo quando non abbia ottenuto la riabilitazione;
- 4) a chi abbia riportato condanna per furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del Codice penale, qualora non sia stata applicata alcuna delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 n. 1, 4, 6 e 62-bis del Codice penale; per violenza carnale, rapina, estorsione, sequestro di persona, e non sia stato riabilitato;
- 5) a chi sia sottoposto a misura di sicurezza personale, o a sorveglianza speciale o al soggiorno obbligato ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 febbraio 1956, n. 1423; e a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- 6) quando nei confronti del richiedente risulti pendente procedimento per una delle cause previste dal presente articolo.

Art. 32.

Spetta al Questore il rilascio dell'attestato di nulla osta per il porto d'armi.

Il porto d'armi è consentito soltanto per quelle da sparo a canna lunga o corta purchè non considerate armi da guerra e la

cui naturale destinazione sia la difesa personale o la caccia; nonchè per quelle da punta o da taglio impiegate per la caccia, o per difesa personale.

Art. 33.

Oltre i casi previsti dall'articolo 31 non può essere rilasciato nulla osta per porto d'armi a chi abbia riportata condanna per delitto commesso con armi o per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale fuori dei casi previsti dagli articoli 581, 582 capoverso del Codice penale, nonchè contro l'incolumità pubblica, sempre che non sia stato riabilitato.

Art. 34.

Il Questore può rilasciare nulla osta per porto d'arma lunga da fuoco destinata esclusivamente alla caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita su di lui la patria potestà o la tutela, e dimostri di essere esperto nel maneggio dell'arma.

CAPO III.

Delle attività il cui esercizio dipende da rilascio di licenza.

Art. 35.

Non possono essere gestiti senza licenza rilasciata dal Sindaco, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche; nè sale pubbliche per biliardi, o altri giochi consentiti, o stabilimenti di bagni, esercizi da rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

Le licenze per l'esercizio di alberghi, locande, pensioni comprendono l'autorizzazione per la somministrazione di pasti.

Le predette licenze nonchè quelle per rosticcherie, tavole calde ed altri esercizi similari comprendono anche l'autorizzazione alla somministrazione di vino, birra, liquori ed altre bevande anche alcoliche soltanto a coloro che consumino i pasti.

Non è richiesta licenza per il proprietario che vendè al minuto il vino dei propri fondi, nè per lo spaccio di generi alimentari, o la somministrazione di pasti, vino, birra, liquori, caffè e ogni altra bevanda anche alcolica, nè per la vendita degli stessi, presso enti collettivi o circoli privati quando la vendita o il consumo siano esclusivamente limitati ai soci.

Le licenze di cui al primo comma sono rilasciate secondo le norme previste dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 250.

Deve essere sentito il parere dell'ufficiale sanitario del Comune.

Le predette licenze valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.

L'esercizio può essere condotto a mezzo di rappresentante munito di attestato di nulla osta rilasciato dal Questore.

Art. 36.

In tutte le sale da biliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella vidimata dal Questore, nella quale sono indicati oltre i giochi d'azzardo anche quegli altri giochi che il Questore stesso ritenga vietare nel pubblico interesse.

Nella predetta tabella deve essere espressamente menzionato il divieto delle scommesse.

Art. 37.

Salvo che leggi particolari dispongano altrimenti, non è consentito l'esercizio di scommesse, nè l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o congegni automatici da giuoco. I contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni o con l'ammenda da lire 10 mila a quarantamila.

Le società di corse di cavalli, legalmente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente che per mezzo di allibratori purchè questi agiscano in nome e per conto della società, siano autorizzati dalla stessa con atto scritto e siano muniti di attestazione di nulla osta rilasciato dal Questore.

Art. 38.

Salvo che la legge disponga altrimenti e sempre che vengano osservate le prescrizioni sanitarie stabilite dal Sindaco, è ammessa la vendita ambulante dei vini comuni, pregiati e speciali di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1942, sfusi o in bottiglia.

Art. 39.

La vendita ambulante e negli esercizi pubblici delle bevande alcoliche è vietata nei giorni cui hanno luogo operazioni di voto.

Art. 40.

Le domande di licenza presentate al Sindaco per gli scopi di cui all'articolo 35, devono essere corredate di certificazione della Procura della Repubblica, dalla quale risulti la inesistenza, nei confronti del richiedente, di condizioni personali ostative previste dalla legge.

Nei casi di cui al comma precedente, il nulla osta, oltre quanto stabilito dall'articolo 31, non è rilasciato a chi sia stato condannato per delitti contro la libertà sessuale o il buon costume, eccettuato l'articolo 522 del Codice penale o contro la moralità pubblica anche se previsti da leggi speciali; o per reati commessi in istato di ubriachezza abituale a norma dell'articolo 94 del Codice penale; o in istato di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti a norma dell'articolo 95 del Codice penale; o per la contravvenzione di cui all'articolo 688 capoverso del Codice penale sempre che non sia intervenuta riabilitazione.

Art. 41.

L'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici è stabilito per ciascun Comune dal Sindaco su conforme parere della Giunta comunale.

Senza autorizzazione motivata del Sindaco, su conforme parere della Giunta comunale, l'ora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita o al consumo di bevande alcoliche non può avvenire prima delle ore dieci. La chiusura non può aver luogo oltre le ore 24 tra il 15 maggio ed il 31 ottobre; ed oltre le ore 22 tra il 1° novembre ed il 14 maggio.

Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura predette è vietata la vendita di bevande alcoliche in ogni altro esercizio pubblico.

Art. 42.

Fuori dei casi di forza maggiore, quando l'esercizio pubblico rimane chiuso per oltre otto giorni consecutivi senza che sia dato avviso al Sindaco, la licenza può essere revocata.

La licenza può essere revocata anche quando, senza giustificato motivo, l'esercizio non sia stato riaperto decorso il termine comunicato al Sindaco.

Salvo i casi di forza maggiore, l'esercizio non può rimanere chiuso per oltre tre mesi.

Nei casi previsti nel precedente comma, il Sindaco diffida il titolare della licenza a riaprire l'esercizio entro un congruo termine, con espresso avvertimento che altrimenti procederà alla revoca della licenza.

Se la diffida rimane senza effetto la licenza è revocata.

Art. 43.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Sindaco, sentito il Questore o l'autorità locale di pubblica sicurezza, può sospendere per non oltre tre mesi, la licenza di un esercizio pubblico nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza è revocata.

Nei casi previsti nel comma precedente, il Sindaco sospende o revoca la licenza su conforme parere del Consiglio comunale e con provvedimento motivato a pena di nullità.

La motivazione deve contenere la specificazione dei fatti che giustificano il provvedimento.

In caso di urgenza il Sindaco provvede su conforme parere della Giunta e ne riferisce al Consiglio comunale convocato di urgenza.

Art. 44.

In occasione di mercati, fiere, feste di qualsiasi natura o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco rilascia permessi temporanei di pubblico esercizio la cui validità deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni.

Per tali permessi non è richiesto il nulla osta.

Nelle zone di afflusso turistico e nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, il Sindaco su conforme parere del Consiglio comunale, rilascia licenze temporanee anche di pubblico esercizio, di durata limitata al periodo della stagione turistica.

Si applicano le norme previste dall'articolo 40.

Art. 45.

Salvo che la legge non disponga altrimenti, il Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, stabilisce con decreto l'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o di cui, nella preparazione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione è consentito l'impiego soltanto in un determinato dosaggio.

Tale elenco deve essere sottoposto a riesame annuale.

Art. 46.

È vietato dare alloggio previo corrispettivo a persone non munite di carta di identità

o di altro documento idoneo ad attestarne la identità, salvo che siano conosciute da chi le alloggia.

Il divieto si estende anche alle case di cura di qualsiasi specie.

Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni, o esercitano comunque l'ospitalità autorizzata con licenza, nonchè gli esercenti di case di cura, hanno obbligo di tenere un registro nel quale devono trascrivere le generalità, ed indicare il documento di identificazione, delle persone alloggiate.

L'autorità di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Pretore, rilasciata nei singoli casi, può controllare il predetto registro.

Nel caso di trasgressione, salve le sanzioni stabilite dal Codice penale, la licenza può essere sospesa. Essa è revocata se le trasgressioni siano reiterate.

Provvede il Sindaco con la procedura di cui all'articolo 43.

CAPO IV.

Degli spettacoli e dei trattenimenti pubblici.

Art. 47.

Senza licenza del Sindaco non possono essere date in luogo pubblico o aperto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri spettacoli o trattenimenti analoghi, nè possono essere gestiti circoli o scuole da ballo nè sale di pubbliche audizioni, nè dare audizioni all'aperto.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

La licenza non è richiesta quando le attività previste dal primo comma siano promosse da enti, associazioni, comitati, circoli culturali e sportivi che non hanno scopi di lucro; nonchè da partiti, associazioni politiche, sindacali, cooperativistiche, assisten-

ziali, culturali, sportive e religiose, a fine di propaganda o di assistenza e beneficenza.

La licenza è rilasciata dal Sindaco su conforme parere motivato del Consiglio comunale.

Si applicano le norme previste dall'articolo 40.

La licenza è valida per i locali o le località in essa indicati.

La sua durata può essere limitata ad un periodo di tempo determinato.

È consentita la proroga.

Art. 48.

Salve le sanzioni penali, il Sindaco quando siano violate le norme stabilite nel primo e nel terzo comma dell'articolo precedente, vieta con provvedimento motivato le attività abusive, e ne riferisce al Consiglio comunale convocato di urgenza.

Art. 49.

Per le rappresentazioni di opere teatrali, musicali, cinematografiche, coreografiche e simili, la licenza è subordinata alla tutela dei diritti di autore in conformità alle leggi.

Art. 50.

Il Sindaco non può rilasciare la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di avere fatto verificare da una Commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite idonee per l'immediato sgombero in caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione degli incendi sono a carico di chi domanda la licenza o del titolare della medesima.

Art. 51.

Il Questore provvede con prescrizioni applicative delle leggi o dei regolamenti, al servizio di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo.

Le disposizioni del Questore devono essere tenute costantemente affisse in luoghi ben visibili.

Art. 52.

L'autorità di pubblica sicurezza vigila che nel corso delle rappresentazioni o degli spettacoli pubblici siano salvaguardate la sicurezza e la incolumità pubblica.

Ai suoi ufficiali o agenti sono riservati i posti per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 53.

Se nella rappresentazione o nello spettacolo l'autorità di pubblica sicurezza ravvisa alcun fatto che costituisca reato, ne fa immediata denuncia al Procuratore della Repubblica o al Pretore.

Quando insorgano tumulti o gravi disordini che determinino un pericolo effettivo ed attuale per la incolumità pubblica, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, se il disordine non può essere altrimenti sedato, possono ordinare la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, ove occorra, lo sgombero del locale.

Art. 54.

Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto al pubblico o esposto al pubblico, azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo, o con la televisione, deve darne preventivo avviso scritto al Sindaco.

Per l'impiego dei fanciulli come attori o comparse si applicano le disposizioni di legge relative al lavoro dei minori.

È consentito l'impiego di uno o più fanciulli su autorizzazione del giudice tutelare quando vi sia il consenso scritto di chi esercita su di essi la patria potestà, o del tutore.

Il giudice tutelare prescrive, ove occorra, misure idonee per proteggere la incolumità personale, la salute e la moralità dei minori.

Quando ciò non sia possibile il giudice nega l'autorizzazione con decreto motivato.

Contro il decreto negativo del giudice tutelare, e contro le prescrizioni di cui al quarto comma, è ammesso ricorso al Tribunale dei minorenni competente per territorio.

Il ricorso può essere proposto dalle persone che hanno chiesto l'autorizzazione al giudice tutelare o dal Pubblico Ministero, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non ha efficacia sospensiva.

Il Tribunale decide in Camera di consiglio, uditi i ricorrenti ed il Pubblico Ministero.

Contro tale decreto — entro trenta giorni dalla comunicazione — è ammesso ricorso per Cassazione soltanto per violazione di legge.

Art. 55.

È vietato l'uso della maschera in luogo pubblico, in teatro e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni stabilite dalla autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

CAPO V.

Delle agenzie di affari.

Art. 56.

Senza licenza del Sindaco non può essere esercitato il mestiere di mediatore, sensale o intromettitore; nè possono essere aperte o gestite agenzie di prestiti su pegno e ogni altra agenzia di affari anche sotto forma di esposizioni, mostre o fiere campionarie; nonchè le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o altri mezzi di diffusione.

La licenza è valida soltanto per i locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza.

La licenza è rilasciata dal Sindaco su conforme parere del Consiglio comunale.

La domanda deve essere corredata di certificazione della Procura della Repubblica, dalla quale risulti la inesistenza nei confronti del richiedente, di condizioni personali ostative previste dalla legge.

Ai fini del presente articolo sono cause ostative se non sia intervenuta riabilitazione, l'essere stato dichiarato fallito; l'aver riportato condanna per bancarotta fraudolenta, ricettazione, truffa, appropriazione indebita aggravata, falso, tranne il caso di falsità in scrittura privata quando sia stata applicata una delle attenuanti previste dall'articolo 62 del Codice penale; emissione di uno o più assegni a vuoto, contrabbando aggravato; nonché quelle stabilite nei precedenti articoli 31 e 40 eccettuata la contravvenzione di cui all'articolo 688, capoverso, del Codice penale.

Art. 57.

La licenza di cui al precedente articolo può essere subordinata al deposito di una cauzione. Devono essere determinati l'ammontare e i modi in cui essa è prestata.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni e della osservanza delle condizioni inerenti all'esercizio della attività cui la licenza si riferisce.

In caso di inosservanza il Sindaco, su conforme parere del Consiglio comunale, può revocare la licenza e disporre che la cauzione sia in tutto o in parte devoluta alla Tesoreria del Comune, quando non debbano essere soddisfatte obbligazioni verso terzi.

Il Sindaco non può ordinare lo svincolo della cauzione se non quando, trascorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il titolare della licenza o il suo rappresentante dimostri di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.

Art. 58.

Nei Comuni sedi di Monti di credito su pegno o uffici da essi dipendenti, non possono essere concesse licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il pa-

re dell'Amministrazione del Monte di credito.

Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti di credito su pegno.

Il parere dell'Amministrazione predetta non è vincolante.

È vietato l'acquisto abituale delle polizze di Monti di credito su pegno, e concedere per professione sovvenzioni supplementari su pegno delle polizze stesse.

Art. 59.

Le persone che compiono operazioni di pegno o che danno commissioni in genere alle agenzie di affari devono dimostrare la propria identità personale.

Gli esercenti delle agenzie indicate nell'articolo 56 devono tenere un registro delle operazioni giornaliere e permanentemente esposta e vidimata dal Sindaco, la tabella delle operazioni che svolgono con le relative tariffe.

Non possono essere compiute operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, nè con persone sconosciute.

CAPO VI

Della attività relativa ad oggetti preziosi, cose antiche ed oggetti usati.

Art. 60.

Hanno obbligo di munirsi di licenza del Sindaco, i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose, nonché i commercianti di cose antiche o di oggetti usati.

La licenza è rilasciata con le modalità e alle condizioni stabilite negli articoli 31, 35, 40 e 56, ultimo comma, della presente legge.

È ammessa la rappresentanza.

Art. 61.

Le persone indicate nel precedente articolo devono tenere un registro delle ope-

razioni giornaliere, nel quale devono annotare anche le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute, e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Le generalità devono risultare dalla carta di identità o da altro documento equipollente, salvo i casi in cui coloro che compiono le operazioni siano personalmente conosciute dagli esercenti le attività di cui all'articolo 60.

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono controllare il predetto registro previa autorizzazione, di volta in volta, del Procuratore della Repubblica o del Pretore.

L'esercente che ha acquistato preziosi non può trasformarli, alterarli o alienarli se non dieci giorni dopo l'acquisto salvo che si tratti di oggetti provenienti da fondachieri, o da fabbricanti, o da asta pubblica.

CAPO VII

Delle guide e attività affini e dei mestieri girovaghi.

Art. 62.

Le guide, i portatori alpini, i corrieri, gli interpreti devono ottenere licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza su conforme parere della Giunta comunale.

La domanda di licenza deve essere corredata di legale documentazione attestante la idoneità professionale; nonchè di certificazione della Procura della Repubblica dalla quale risulti la inesistenza di condizioni personali ostative.

Ai fini del presente articolo, sempre che non sia intervenuta riabilitazione, sono condizioni personali ostative quelle previste dagli articoli 31 e 40 eccettuata la contravvenzione di cui all'articolo 688, capoverso, del Codice penale.

Art. 63.

Non può essere esercitato il mestiere di facchino senza preventiva iscrizione in apposito registro presso il Comune.

L'iscrizione non è subordinata alla inesistenza di condizioni personali ostative.

Il Sindaco rilascia certificato dell'avvenuta iscrizione.

Art. 64.

Nei casi previsti dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1955, n. 407, il Sindaco adotta i provvedimenti della sospensione temporanea dall'esercizio del mestiere, o della cancellazione dal registro di cui all'articolo precedente.

Nella Commissione provinciale prevista dall'articolo 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407, al Questore è sostituito il Sindaco o un assessore delegato.

CAPO VIII

Degli istituti di vigilanza e di investigazione privata e delle guardie particolari.

Art. 65.

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare, anche associandosi, guardie particolari alla vigilanza e custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari.

È vietato impiegare le guardie particolari per qualsiasi fine ed in qualunque circostanza nelle officine durante le ore di lavoro.

Le guardie particolari non possono essere impiegate, nè possono stazionare, all'interno delle fabbriche durante gli scioperi anche parziali, o durante le agitazioni sindacali.

Art. 66.

Senza licenza del Sindaco è vietato ad enti o a privati prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari, e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di terzi.

È ammessa la rappresentanza.

La licenza non può essere concessa per operazioni che comportino un esercizio di pubbliche funzioni.

La domanda deve essere corredata di certificazione del Procuratore della Repubblica dalla quale risulti la inesistenza nei confronti del richiedente di condizioni personali ostative previste dagli articoli 31 e 40 eccettuata la contravvenzione di cui all'articolo 688, capoverso, del Codice penale.

Il richiedente inoltre deve avere i seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) possedere idoneità fisica accertata dall'ufficiale sanitario;
- 3) avere conseguito almeno licenza di scuola elementare;
- 4) essere di buona condotta morale.

La licenza deve essere vidimata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza della persona interessata.

Art. 67.

La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ad adempiere le attività che la licenza comporta; e può essere negata in considerazione del numero degli istituti già esistenti.

La licenza è revocata quando vengano a mancare le condizioni e i requisiti senza i quali non può essere concessa, in caso di condanna per il delitto previsto dall'articolo 347 del Codice penale; nonchè quando siano state commesse ripetute gravi violazioni di leggi o di regolamenti.

Per le violazioni di non grave entità la licenza può essere sospesa per non oltre tre mesi.

La revoca e la sospensione comportano la cessazione immediata di tutte le attività autorizzate.

Art. 68.

Il Sindaco rilascia e revoca la licenza su conforme parere del Consiglio comunale.

Nei casi di revoca, quando vi sia urgenza, il Sindaco può immediatamente sospendere la licenza. La sospensione è adottata dal Sindaco che ne riferisce al Consiglio comunale.

Art. 69.

I gerenti degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche di cui al presente capo devono tenere un registro degli affari giornalieri nel quale devono annotare le generalità delle persone che richiedono le prestazioni, e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza autorizzati di volta in volta dal Procuratore della Repubblica o dal Pretore.

Nei locali degli uffici predetti deve essere permanentemente affissa la tabella delle operazioni autorizzate con la tariffa delle mercedi.

La tabella è rilasciata dal Sindaco e vidimata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio.

Art. 70.

Il rilascio della licenza per gli istituti o le agenzie previste nel presente capo, è subordinato al versamento presso la Tesoreria comunale, di una cauzione nella misura stabilita dal Sindaco.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni verso terzi, inerenti all'esercizio delle attività autorizzate ed all'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni stabiliti dalle leggi o dai regolamenti.

In caso di inosservanza, il Sindaco, su conforme parere del Consiglio comunale, devolve la cauzione in tutto o in parte alla Tesoreria comunale, dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei terzi.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere disposti dal Sindaco se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il gerente abbia dimostrato di non avere obbligazioni verso terzi.

Art. 71.

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privati hanno obbligo di prestare la loro opera a richiesta motivata dell'Autorità di pubblica sicurezza, e previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Pretore.

Art. 72.

Salvo diverse disposizioni di legge, i contravventori alle norme stabilite in questo capo sono puniti con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA E ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA

CAPO I

Delle armi e delle materie esplosive.

Art. 73.

Agli effetti della presente legge sono armi:

1) quelle da sparo e tutti gli altri strumenti la cui destinazione naturale sia l'offesa alla persona;

2) le bombe e qualsiasi ordigno o involucro che contengano materie esplosive; nonchè i gas asfissianti, tossici o accecanti.

Art. 74.

Oltre i casi preveduti dal Codice penale, senza licenza del Ministro dell'interno sono vietate la raccolta e la detenzione di armi da guerra o di armi considerate da guerra, nazionali o straniere, o di parti di esse; nonchè di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

La licenza del Ministro dell'interno è altresì necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse; di munizioni e delle altre cose indicate nel comma precedente.

Per il trasporto delle predette armi nell'interno dello Stato deve esserne dato avviso al Questore.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni o con l'ammenda da lire 10 mila a lire 500 mila.

Art. 75.

Salvo quanto disposto per le armi da guerra, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di industria o commercio o porle comunque in vendita, senza licenza del Ministro dell'industria e del commercio.

Chi ottiene la licenza deve darne avviso al Questore prima dell'inizio dell'attività consentita.

Art. 76.

Le licenze di cui agli articoli 74 e 75 sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

È ammessa la rappresentanza purchè nei confronti della persona proposta non sussistano le condizioni ostative stabilite per il porto di armi.

Art. 77.

Chi fa collezione di armi artistiche, rare od antiche deve farne comunicazione alla Autorità locale di pubblica sicurezza o al Questore, e deve comunicare altresì i mutamenti del luogo ove trovasi la collezione nonchè i mutamenti sostanziali della collezione stessa.

Art. 78.

Chi esercita l'industria della riparazione delle armi deve darne preventivo avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza o al

Questore, e notificare ogni trasferimento della propria officina.

Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle stesse non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio senza preventivo avviso all'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 79.

Le persone indicate nell'articolo precedente devono tenere un registro delle operazioni giornaliere nel quale devono indicare le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

È vietato vendere armi a minori; a persone che appaiono affette da malattie mentali e a coloro che non comprovano la propria identità personale, mediante esibizione di carta di identità o di altro documento equipollente rilasciato dalla pubblica Amministrazione.

Il contravventore è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 8.000 a lire 16.000.

Art. 80.

Nessuno può circolare con campionari di armi senza licenza del Questore della provincia nella quale risiede.

La licenza non può essere rilasciata per campionari d'armi da guerra.

È vietata la vendita ambulante di armi.

È consentita con licenza del Questore, la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere.

Art. 81.

È vietato riunirsi portando le armi salvo il caso di manifestazioni sportive e previo permesso rilasciato dal Questore agli organizzatori.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 82.

Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o se questo manchi, alla stazione dei carabinieri.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) le Società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) le persone che per la loro qualità hanno il diritto di circolare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

Art. 83.

Può essere vietata la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone che per comprovati motivi siano ritenute capaci di abusarne.

Il divieto è disposto dal Questore di concerto col Sindaco del Comune di residenza della persona interessata; deve essere motivato e contenere, a pena di nullità, la specificazione dei fatti che giustificano il divieto.

Art. 84.

Il Questore di concerto con i Sindaci dei Comuni interessati, se insorgono tali fatti da costituire un pericolo attuale e di eccezionale gravità per la sicurezza o la incolumità pubblica, può disporre che per un periodo di tempo determinato, siano consegnate per essere custodite a cura delle Autorità di pubblica sicurezza, le armi, le munizioni e le materie esplodenti di cui agli articoli precedenti. Può sospendere anche il nulla osta di porto d'armi.

Il provvedimento deve essere motivato e contenere, a pena di nullità, la specificazione dei fatti che lo giustificano.

I Sindaci devono riferire ai Consigli comunali convocati di urgenza.

Art. 85.

Senza il nulla osta previsto dall'articolo 32, non possono essere portati fuori della propria abitazione o delle adiacenze della stessa, armi di qualsiasi tipo.

CAPO II

Della prevenzione di infortuni e disastri.

Art. 86.

Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, detenere, vendere o trasportare dinamite e prodotti esplosivi affini, fulminanti, piriti, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero materie solide o liquide destinate alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È altresì vietato senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa e nitroglicerina.

Art. 87.

Senza licenza del Questore è vietato fabbricare, detenere, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze idonee alla composizione e fabbricazione di prodotti esplosivi.

È vietato altresì senza licenza del Questore, detenere, vendere, trasportare polveri senza fumo a base di nitroglicerina o di nitrocellulosa.

Art. 88.

Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare di possedere piena capacità tecnica.

Art. 89.

Una Commissione tecnica nominata dal Questore determina le condizioni alle quali

debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione, al deposito o alla vendita di materie esplosivi.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 90.

Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplosivi che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza, e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'articolo 86 la licenza di deposito o di trasporto può essere rilasciata dal Questore.

Art. 91.

Le licenze per la fabbricazione, il deposito e la vendita di esplosivi di qualsiasi specie sono valide esclusivamente per i locali in esso indicati. È consentita la rappresentanza.

Nei confronti della persona proposta non devono sussistere le condizioni ostative al rilascio di nulla osta per porto di armi.

Art. 92.

Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplosivi di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la impostazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concesse senza l'apprestamento delle necessarie misure di garanzia per la vita delle persone, nonché per la proprietà e i beni circonvicini.

Le predette licenze sono negate a coloro che si trovino nelle condizioni di chi non possa ottenere il nulla osta per porto d'armi.

Art. 93.

È vietato vendere, trasportare, fabbricare o detenere anche negli stabilimenti, laboratori, depositi, o spacci autorizzati, prodotti

esplosivi che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno sentita una Commissione tecnica.

La iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento avente carattere definitivo del Ministro dell'interno.

Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive secondo la loro natura, composizione ed efficacia.

Art. 94.

Salvo quanto disposto per le munizioni da guerra non possono essere introdotti nello Stato prodotti esplosivi di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno da rilasciarsi di volta in volta.

La licenza non può essere rilasciata se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

Le presenti disposizioni non si applicano per gli esplosivi in transito. In tal caso è richiesta licenza del Questore della provincia attraverso la quale i prodotti entrano nello Stato.

Art. 95.

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie devono tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono indicare le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.

Il registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

È vietato vendere esplosivi di qualsiasi specie a minori o a persone che appaiano affette da malattia di mente e a chi non comprovi la propria identità personale mediante carta di identità o altro documento equipollente.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi o con la multa da lire 5.000 a lire 50.000.

Art. 96.

L'Autorità di pubblica sicurezza, con provvedimento motivato, può ordinare la distru-

zione o la rimozione degli esplosivi che si trovino nelle fabbriche, nei depositi o nei magazzini di vendita quando essi costituiscono pericolo per la sicurezza e la incolumità pubblica.

Art. 97.

Senza licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza è vietato sparare armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi di artificio, innalzare aerostati con fiamme o in genere fare accensioni o esplosioni pericolose in luoghi abitati o nelle adiacenze, o lungo una via pubblica, o in direzione di essa.

È vietato sparare mortaretti ed analoghi congegni.

Art. 98.

È vietato l'impiego di gas tossici senza preventiva autorizzazione.

Devono essere osservate le prescrizioni stabilite nelle leggi e nei regolamenti.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi, e con l'ammenda sino a 50.000 lire.

Art. 99.

È vietato bruciare le stoppie fuori del tempo e senza l'osservanza delle condizioni stabilite dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamento è vietato bruciare le stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di metri 100 dalle case, dagli stabilimenti, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

In ogni caso devono essere adottate le cautele idonee a salvaguardia della proprietà altrui. Chi ha acceso il fuoco deve rimanere presente o lasciare sul posto chi lo sostituisca, con adeguato numero di persone, fino a quando le stoppie non siano interamente bruciate e il fuoco non sia spento.

Art. 100.

Nessun ascensore per trasporto di persone o materiali può essere installato e tenuto in esercizio senza licenza rilasciata dal Sindaco.

La licenza è subordinata alla osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali.

CAPO III

Delle attività pericolose, insalubri o moleste.

Art. 101.

Salvo quanto disposto con leggi speciali, per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali, loro derivati e residui, con regolamento da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio; ed a stabilire le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, nonchè per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui.

Art. 102.

Salvo quanto è stabilito nell'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri e pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni stabilite dai regolamenti locali.

Sulla domanda provvede il Sindaco su conforme parere del Consiglio comunale, sentito l'ufficiale sanitario, ed ove occorra l'ufficio tecnico comunale.

Art. 103.

L'esercizio di attività rumorose o moleste deve essere sospeso nelle ore stabilite dal regolamento comunale; e in mancanza dalle ordinanze del Sindaco.

CAPO IV.

Degli altri provvedimenti relativi alla sicurezza e alla incolumità pubblica

Art. 104.

L'autorità di pubblica sicurezza per motivi di giustizia, di sicurezza o di igiene, può invitare chiunque a comparire davanti a sè.

L'invito è comunicato per iscritto e deve indicare le ragioni della convocazione.

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica, della persona che, senza giustificato motivo, non ottemperi all'invito.

Art. 105.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di accesso durante le ore di apertura, nei locali destinati all'esercizio di una attività soggetta a nulla osta o a licenza di pubblica sicurezza, nonchè negli esercizi pubblici, e negli altri locali ove si esercitano attività soggette a prescrizioni di legge o di regolamenti, per controllare l'osservanza delle prescrizioni medesime.

Art. 106.

Il Sindaco può disporre che nelle ore notturne non sia lasciato aperto negli edifici ad uso di abitazione, più di un accesso sulla pubblica via, e che tale accesso sia illuminato sino ad una data ora, e nelle altre ore rimanga chiuso se manchi il custode.

Art. 107.

Con la sentenza di condanna per delitto non colposo o con la sentenza di proscioglimento di chi sia dichiarato socialmente pericoloso, ovvero con provvedimento motivato del giudice di sorveglianza, può disporsi che il condannato o il prosciolto sia sottoposto a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, a rilievi segnaletici.

In nessun altro caso i predetti rilievi possono essere disposti o eseguiti.

Art. 108.

Gli esercenti una professione sanitaria devono segnalare entro giorni due al medico provinciale, al Procuratore della Repubblica o al Pretore, le persone da loro assistite o esaminate affette da infermità psichica, le quali siano o possano divenire pericolose a sè o agli altri.

L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. Il Medico provinciale, il Procuratore della Repubblica o il Pretore promuovono i provvedimenti di loro competenza ai fini sanitari, della sicurezza e della incolumità.

TITOLO IV.

DEGLI STRANIERI

CAPO I.

Del soggiorno degli stranieri

Art. 109.

Salvo quanto è disposto nelle convenzioni internazionali, lo straniero che intende dimorare in Italia deve farne comunicazione entro tre giorni all'autorità di pubblica sicurezza del luogo di dimora.

Art. 110.

L'autorità militare ai fini della sicurezza della difesa militare della Nazione, stabilisce in quali località è interdetto il soggiorno alla generalità degli stranieri.

Coloro che trasgrediscono il divieto sono allontanati dalla forza pubblica.

Art. 111.

Le disposizioni di questo capo non si applicano ai componenti del Corpo diplomatico e consolare, e del Sacro Collegio.

CAPO II.

Degli stranieri da espellere o da respingere

Art. 112.

Il Ministro dell'interno per gravi motivi di sicurezza pubblica può disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

L'espulsione è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno di concerto coi Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.

Art. 113.

Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non può rientrare nel territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro dell'interno.

Il trasgressore è punito con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena è nuovamente espulso.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 114.

Il Sindaco rilascia alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la residenza o la dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministro dell'interno.

La carta di identità ha la durata di tre anni e deve essere corredata della fotografia del titolare.

Art. 115.

L'autorità locale di pubblica sicurezza segnala al Sindaco per l'assistenza, le persone inabili a proficuo lavoro che non siano prov-

viste di mezzi di sussistenza, e che non abbiano parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare.

Art. 116.

L'autorità di pubblica sicurezza fornisce i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti che ritornano o che vengono rimpatriati nel Comune di residenza.

Art. 117.

I direttori degli Istituti di prevenzione e pena, e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva segnalano, quindici giorni prima, la liberazione di ogni detenuto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della cui circoscrizione il liberando va a risiedere.

Art. 118.

Chiunque espatri senza essere munito di passaporto o di altri documenti equipollenti a norma di accordi internazionali, è punito con l'ammenda sino a lire quarantamila.

Se l'espatrio avviene per sottrarsi ad un ordine o ad un mandato di cattura la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa sino a lire centomila.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 119.

Il testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il Regolamento per la esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonchè l'ultimo comma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, sono abrogati.

Art. 120.

Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione composta di sette deputati e di sette senatori nominati dai Presidenti delle due Camere, emanerà entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento generale per la sua esecuzione.

Art. 121.

Le contravvenzioni alle disposizioni del predetto regolamento sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda sino a lire ventimila.